SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 ottobre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 207

Ministero della difesa

DECRETO 24 luglio 2007.

Istruzioni tecniche per disciplinare l'organizzazione operativa in ordine alla gestione in sicurezza radiologica delle attività e alla tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

07A08585

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 12 settembre 2007, n. **169.**

Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-*bis* e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa;

Vista la legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, recante riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 5-*bis*, della citata legge 14 maggio 2005, n. 80, inserito dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2006, n. 228, che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 5 del 2006 e del regio decreto n. 267 del 1942;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica e dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2007;

Sulla proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al Titolo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. L'articolo 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo)*. — Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

I limiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.».

Art. 2.

Modifiche al Titolo II, Capo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. All'articolo 9-*bis*, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 le parole «La sentenza che dichiara l'incompetenza è trasmessa» sono sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento che dichiara l'incompetenza è trasmesso».

2. All'articolo 10, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «salva la facoltà», sono aggiunte le seguenti: «per il creditore o per il pubblico ministero».

3. All'articolo 14, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre esercizi».

4. L'articolo 15, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 *(Procedimento per la dichiarazione di fallimento)*. — Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.

Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.

Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Tra la data della notificazione, a cura di parte, del decreto di convocazione e del ricorso e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone che l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; può richiedere eventuali informazioni urgenti.

I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.

Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio.

Le parti possono nominare consulenti tecnici.

Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza.

Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 1.».

5. L'articolo 16, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 *(Sentenza dichiarativa di fallimento)*. — Il tribunale dichiara il fallimento con sentenza, con la quale:

1) nomina il giudice delegato per la procedura;

2) nomina il curatore;

3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;

4) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura;

5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero 4 per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.

La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma.».

6. All'articolo 17, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «codice di procedura civile,» sono aggiunte le seguenti «al pubblico ministero,».

7. L'articolo 18, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 18 *(Reclamo)*. — Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni.

Il ricorso deve contenere:

1) l'indicazione della corte d'appello competente;

2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello;

3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;

4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma.

Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza a norma dell'articolo 17 e per tutti gli altri interessati dalla data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore e alle altre parti entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello.

La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio,tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.

La corte provvede sul ricorso con sentenza.

La sentenza che revoca il fallimento è notificata, a cura della cancelleria, al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non reclamante, e deve essere pubblicata a norma dell'articolo 17.

La sentenza che rigetta il reclamo è notificata al reclamante a cura della cancelleria.

Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione.

Se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 26.».

8. All'articolo 19 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole «l'appello» sono sostituite dalle parole «il reclamo» e le parole «il collegio» sono sostituite dalle parole «la corte d'appello»;

b) il secondo comma è abrogato.

9. L'articolo 20 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è abrogato.

10. All'articolo 22 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nei commi secondo, terzo, quarto e quinto, le parole «Corte di appello» e «Corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «corte d'appello»;

b) nel secondo comma, le parole «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

Art. 3.

Modifiche al Titolo II, Capo II, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. All'articolo 24 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è abrogato.

2. All'articolo 25, primo comma, n. 6), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «agli avvocati» sono sostituite dalla seguente: «ai difensori».

3. L'articolo 26, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 26 *(Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale)*. — Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, può essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che provvedono in camera di consiglio.

Il reclamo è proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse.

Il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento. La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia dell'avvenuta ricezione in base al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a notificazione.

Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non può più proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.

Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere:

1) l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare;

2) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;

3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;

4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore ed ai controinteressati entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.

Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.

Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o la corte d'appello, e depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa previste.

All'udienza il collegio, sentite le parti, assume anche d'ufficio i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.

Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il collegio provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato».

4. All'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è abrogato.

5. All'articolo 32, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole «giudice delegato» sono sostituite dalle seguenti: «comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 89, 92, 95, 97 e 104-*ter*.».

6. All'articolo 33, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica dopo le parole: «Relazione al giudice» sono aggiunte: «e rapporti riepilogativi.»;

b) nel primo comma le parole «dell'istruttoria penale» sono sostituite con «delle indagini preliminari in sede penale.».

7. All'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, dopo le parole «scelti dal curatore.» è aggiunta la seguente frase: «Su proposta del curatore il comitato dei creditori può autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purché sia garantita l'integrità del capitale»;

b) il terzo comma è abrogato.

8. All'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.»;

b) al secondo comma, le parole «approvati dal medesimo ai sensi dell'articolo 104-*ter*» sono sostituite dalla seguente: «autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 104-*ter* comma ottavo».

9. All'articolo 37-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma, è sostituito dal seguente: «Conclusa l'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutività dello stesso, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 40; possono chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta di sostituzione del curatore, provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40»;

b) nel terzo comma, le parole «allo stato» sono soppresse.

10. All'articolo 41 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, dopo le parole «In caso di inerzia, di impossibilità» sono inserite le seguenti: «di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o»;

b) il settimo comma è sostituito dai seguenti:

«Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile.

L'azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Con il decreto di autorizzazione il giudice delegato sostituisce i componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione.».

Art. 4.

Modifiche al Titolo II, Capo III, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. All'articolo 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole da «L'imprenditore» a «sono tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «Il fallito persona fisica è tenuto»;

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica è consegnata al curatore.».

2. All'articolo 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 51.».

3. All'articolo 53, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole da «disponendo» fino a «relative», sono sostituite dalle seguenti: «determinandone le modalità a norma dell'articolo 107».

4. All'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *c)* del terzo comma è sostituita dalla seguente:

«*c)* le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-*bis* del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;»;

b) alla lettera *d)* del terzo comma dopo le parole «sia attestata», sono aggiunte le seguenti: «da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'articolo 28, lettere *a)* e *b)*».

5. All'articolo 70, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «atti estintivi di», sono aggiunte le seguenti: «posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque».

6. All'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto»;

b) al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno»;

c) il settimo comma è sostituito dai seguenti:

«In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-*bis* del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-*bis* del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.

Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-*bis* del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado».

7. L'articolo 72-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 72-*bis* *(Contratti relativi ad immobili da costruire)*. — I contratti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.».

8. All'articolo 72-*quater*, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole « del bene stesso» sono inserite le seguenti: «avvenute a valori di mercato».

9. L'articolo 73 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 73 *(Vendita con riserva di proprietà)*. — Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori; il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa.

Il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto.».

10. L'articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 74 *(Contratti ad esecuzione continuata o periodica)*. — Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati.».

11. L'articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 79 *(Contratto di affitto d'azienda)*. — Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall'articolo 111, n. 1.».

12. L'articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 80 *(Contratto di locazione di immobili)*. — Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto.

Qualora la durata del contratto sia complessivamente superiore a quattro anni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore ha, entro un anno dalla dichiarazione di fallimento, la facoltà di recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dalla dichiarazione di fallimento.

In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati.

Il credito per l'indennizzo è soddisfatto in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, n. 1 con il privilegio dell'articolo 2764 del codice civile.».

13. L'articolo 80-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.

Art. 5.

Modifiche al Titolo II, Capo IV, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. All'articolo 88, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la parola «annotato» è sostituita dalla seguente: «trascritto».

2. All'articolo 89, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «e delle» sono sostituite dalle seguenti: «e alle».

Art. 6.

Modifiche al Titolo II, Capo V, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. All'articolo 93, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, n. 4), le parole «anche in relazione alla graduazione del credito,» sono soppresse;

b) il settimo comma è abrogato.

2. L'articolo 95, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sostituito dal seguente: «Il curatore deposita il progetto di stato passivo nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino all'udienza.».

3. All'articolo 96 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) dopo le parole «con decreto», sono aggiunte le seguenti: «succintamente motivato»;

2) il secondo periodo è soppresso;

b) il secondo comma è abrogato.

4. L'articolo 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 99 *(Procedimento).* — Le impugnazioni di cui all'articolo precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento.

Il ricorso deve contenere:

1) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e del fallimento;

2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha dichiarato il fallimento;

3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;

4) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore ed all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.

La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

Il giudice provvede, anche ai sensi del terzo comma, all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori.

Il giudice delegato al fallimento non può far parte del collegio.

Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie.

Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.».

5. All'articolo 101, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive un'udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza.».

6. All'articolo 102, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma primo le parole «e sentiti il comitato dei creditori ed il fallito» sono sostituite dalle seguenti «e dal parere del comitato dei creditori, sentito il fallito»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, in quanto compatibili, ove la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo».

7. All'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Sono salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice civile.».

Art. 7.

Modifiche al titolo II, capo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. All'articolo 104-*ter*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: «Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori.

Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare:

a) l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'articolo 104, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104-*bis*;

b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;

c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito;

d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;

e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti»;

b) al quarto comma, il secondo periodo è soppresso;

c) dopo il settimo comma è inserito il seguente:

«Il programma approvato è comunicato al giudice delegato che autorizza l'esecuzione degli atti a esso conformi.».

2. Prima dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inserite le seguenti parole: «Sezione II DELLA VENDITA DEI BENI».

3. Prima dell'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «Sezione II DELLA VENDITA DEI BENI MOBILI» sono soppresse.

4. All'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella rubrica, la parola «Vendita», è sostituita dalla seguente: «Cessione».

5. Prima dell'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «Sezione III DELLA VENDITA DEI BENI IMMOBILI» sono soppresse.

6. All'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.»;

c) al secondo comma, dopo le parole «Per i beni immobili» sono inserite le seguenti: «e gli altri beni iscritti nei pubblici registri».

7. All'articolo 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al secondo comma le parole «Per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico e per i beni immobili» sono sostituite dalle seguenti: «Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri,».

8. L'articolo 108-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.

Art. 8.

Modifiche al Titolo II, Capo VII, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. All'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 51.»;

b) al secondo comma, le parole «sentito il comitato dei creditori» sono soppresse;

c) nel terzo comma, dopo la parola: «reclamo» sono aggiunte le seguenti: «al giudice delegato» e le parole «nelle forme di cui all'articolo 26.» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 36.».

2. All'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la parola: «debiti» è sostituita dalla seguente: «crediti».

3. All'articolo 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) nel terzo comma, le parole: «secondo un criterio proporzionale» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto delle rispettive cause di prelazione»;

c) al quarto comma, le parole da «se l'importo» fino a «costo della vita», sono soppresse.

4. All'articolo 115, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «formale dello stato passivo.» sono aggiunte le seguenti: «Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore».

Art. 9.

Modifiche al Titolo II, Capo VIII, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. All'articolo 118, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «Ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese»;

b) dopo le parole «della società» sono inserite le seguenti: «nei casi di cui ai numeri 1) e 2)».

2. All'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel terzo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«Contro il decreto della corte d'appello il ricorso per cassazione è proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o è intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicità di cui all'articolo 17 per ogni altro interessato.»;

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato.»;

3. L'articolo 120, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti al fallimento.».

4. All'articolo 121, terzo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la parola: «appellata» è sostituita dalla seguente: «reclamata»;

5. All'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il primo comma è sostituito dal seguente:

«La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d)* designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.»;

c) al quarto comma:

1) dopo le parole: «La proposta presentata» sono inserite le seguenti: «da uno o più creditori o»;

2) nel secondo periodo le parole «Il terzo» vengono sostituite dalle seguenti: «Il proponente».

6. All'articolo 125, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole «comitato dei creditori e» sono soppresse e dopo le parole «della liquidazione» sono aggiunte le seguenti: «ed alle garanzie offerte»;

b) i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«Una volta espletato tale adempimento preliminare, il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del curatore e del comitato dei creditori venga comunicata ai creditori, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso.

Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo e secondo comma, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 124, secondo comma, lettere *a)* e *b)* tenendo conto della relazione resa ai sensi dell'articolo 124, terzo comma.»;

7. All'articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi primo e secondo sono sostituiti dal seguente:

«Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.»;

b) nel comma quarto le parole: «una sentenza emessa» sono sostituite dalle seguenti: «un provvedimento emesso»;

8. L'articolo 129, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 129 *(Giudizio di omologazione).* — Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.

Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato, al fallito e ai creditori dissenzienti e, con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo; se il comitato non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.

L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 26.

Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 128, se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 17.».

9. L'articolo 131 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 131 *(Reclamo).* — Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.

Il reclamo è proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.

Esso deve contenere i requisiti prescritti dall'articolo 18, secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4).

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono reclamanti, nel fallito, nel proponente e negli opponenti.

Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello.

La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

L'intervento di qualunque interessato non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalità per queste previste.

All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.

La corte provvede con decreto motivato.

Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato alle parti, a cura della cancelleria, ed è impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.».

10. L'articolo 137 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 137 *(Risoluzione del concordato).* — Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 15 in quanto compatibili.

Al procedimento è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante.

La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva.

La sentenza è reclamabile ai sensi dell'articolo 18.

Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore.

Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 124, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.».

11. L'articolo 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 138 *(Annullamento del concordato).* — Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell'articolo 137.

La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. Essa è reclamabile ai sensi dell'articolo 18.

Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.».

Art. 10.

Modifiche al Titolo II, Capo IX, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. All'articolo 142, terzo comma, lettera *a)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «non compresi nel fallimento ai sensi dell'articolo 46» sono sostituite dalle seguenti: «estranei all'esercizio dell'impresa».

2. All'articolo 144, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «rispetto a quanto i creditori avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso.» sono sostituite dalle seguenti: «alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado».

Art. 11.

Modifiche al Titolo II, Capo X, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. All'articolo 147, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la parola: «appello» è sostituita dalla seguente: «reclamo».

Art. 12.

Modifiche al Titolo III, Capo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. Nella rubrica dell'articolo 160 la parola «Condizioni» è sostituita dalla parola «Presupposti».

2. All'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in

ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.».

3. All'articolo 161, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.»;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il comma seguente:

«La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero».

4. L'articolo 162 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 162 *(Inammissibilità della proposta).* — Il Tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.

Il Tribunale, se all'esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore.

Contro la sentenza che dichiara il fallimento è proponibile reclamo a norma dell'articolo 18. Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all'ammissibilità della proposta di concordato.».

5. All'articolo 163, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole «verificata la completezza e la regolarità della documentazione» sono sostituite dalle seguenti: «ove non abbia provveduto a norma dell'articolo 162, commi primo e secondo,»;

b) al secondo comma, n. 4), le parole: «che si presume necessaria per l'intera procedura» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice delegato può disporre che le somme riscosse vengano investite secondo quanto previsto dall'articolo 34, primo comma»;

c) al terzo comma, le parole «quarto comma», sono sostituite dalle seguenti: «primo comma».

6. All'articolo 166, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell'articolo 17».

Art. 13.

Modifiche al Titolo III, Capo II, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. All'articolo 168, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole «fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato» sono sostituite dalle seguenti: «fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo».

Art. 14.

Modifiche al Titolo III, Capo III, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. L'articolo 173, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 173 *(Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura).* — Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori.

All'esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all'articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell'articolo 18.

Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato.».

Art. 15.

Modifiche al Titolo III, Capo IV, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. All'articolo 175, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«La proposta di concordato non può più essere modificata dopo l'inizio delle operazioni di voto».

2. L'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 177 *(Maggioranza per l'approvazione del concordato).* — Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non

hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato».

3. All'articolo 178 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo e sono considerate ai fini del computo della maggioranza dei crediti.».

Art. 16.

Modifiche al Titolo III, Capo V, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. All'articolo 179, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole «raggiungono le maggioranze richieste negli articoli 177 e 178» sono sostituite dalle seguenti: «raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177».

2. L'articolo 180 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 180 *(Giudizio di omologazione)*. — Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.

Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.

Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo.

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.

Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.».

3. All'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «nella sentenza» vengono sostituite dalle seguenti: «nel decreto»;

b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

«Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili.

Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.

Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori.

Si applicano gli articoli da 105 a 108-*ter* in quanto compatibili.».

4. L'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 182-*bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti)*. — L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d)* sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Si applica l'articolo 168, secondo comma.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.

Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.».

5. L'articolo 182-*ter* ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Il debitore può effettuare la proposta di cui al primo comma anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipula dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-*bis.* La proposta di transazione fiscale è depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione e alla liquidazione ivi previste. Nei successivi trenta giorni l'assenso alla proposta di transazione è espresso relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, e relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del concessionario su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione generale. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.».

6. L'articolo 183 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 183 *(Reclamo).* — Contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio.

Con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell'articolo 180, settimo comma.».

Art. 17.

Modifiche al Titolo III, Capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. L'articolo 186, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sosituito dal seguente:

«Art. 186 *(Risoluzione e annullamento del concordato).* — Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.

Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.

Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.

Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.

Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale».

Art. 18.

Modifiche al Titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. All'articolo 195, quinto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la parola «appello» è sostituita dalla seguente: «reclamo».

2. L'articolo 209, commi secondo e terzo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono sostituiti dal seguente:

«Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore.».

3. L'articolo 211 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.

4. L'articolo 213, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 213 *(Chiusura della liquidazione).* — Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario.

Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, è data comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili nelle forme previste dall'articolo 26, terzo comma, ed è data notizia mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* e nei giornali designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione.

Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del primo comma per i creditori e dalla inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 26.

Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'articolo 117, e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.»;

5. L'articolo 214, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 214 *(Concordato).* — L'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell'articolo 124, osservate le disposizioni dell'articolo 152, se si tratta di società.

La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo nelle forme previste dall'articolo 26, terzo comma, e pubblicata mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.

I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine peren-

torio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al secondo comma per ogni altro interessato.

Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 129, 130 e 131.

Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 135.

Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.».

6. L'articolo 215, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 215 *(Risoluzione e annullamento del concordato)*. — Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi dal secondo al sesto dell'articolo 137.

Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell'articolo 138.

Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.».

Art. 19.

Disciplina transitoria in materia di esdebitazione

1. Le disposizioni di cui al Capo IX «della esdebitazione» del Titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.

2. Qualora le procedure fallimentari di cui al comma 1 risultino chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto, la domanda di esdebitazione può essere presentata nel termine di un anno dalla medesima data.

Art. 20.

Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera *a)* è abrogata.

Art. 21.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313

1. Le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) articolo 3 (L), comma 1, lettera *q)*;
b) articolo 5 (L), comma 2, lettera *i)*;
c) articolo 24 (L), comma 1, lettera *n)*;
d) articolo 25 (L), comma 1, lettera *n)*;
e) articolo 26 (L), comma 1, lettera *b)*.

2. Per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio 2006, il richiamo alla riabilitazione civile del fallito disposta con sentenza definitiva, nell'articolo 24 (L), comma 1, lettera *n)*, e nell'articolo 26 (L), comma 1, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, si intende riferito al decreto definitivo di chiusura del fallimento.

Art. 22.

Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2008.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore.

3. Gli articoli 7, comma 6, 18, comma 5, e 20 si applicano anche alle procedure concorsuali pendenti.

4. L'articolo 19 si applica alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, pendenti o chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BERSANI, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 1942, n. 81.

— Il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80.) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 gennaio 2006, n. 12, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 1, comma 5-*bis*, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 maggio 2005, n. 111, supplemento ordinario, è il seguente:

«5-*bis*. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato nell'esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 6 e con la procedura di cui al medesimo comma 5.».

— La legge 12 luglio 2006, n. 228 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 2006, n. 160.

Nota all'art. 1:

— Per i riferimenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 9-*bis*, 10, 14, 17, 19 e 22 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente decreto:

«Art. 9-*bis* *(Disposizioni in materia di incompetenza)*. — *Il provvedimento che dichiara l'incompetenza è trasmesso* in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti a quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale che dichiara la propria incompetenza.

Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore.

Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti.

Qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del giudizio di cui all'art. 18, l'appello, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell'art. 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.

Nei giudizi promossi ai sensi dell'art. 24 dinanzi al tribunale dichiarato incompetente, il giudice assegna alle parti un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell'art. 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.».

«Art. 10 *(Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa)*. — Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma.».

«Art. 14 *(Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento)*. — L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.».

«Art. 17 *(Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento)*. — Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell'art. 137 del codice di procedura civile al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'art. 15, ed è comunicata per estratto, ai sensi dell'art. 136 del codice di procedura civile, al pubblico ministero, al curatore ed al richiedente il fallimento. L'estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza.

La sentenza è altresì annotata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.

A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmette, anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle imprese indicato nel comma precedente.».

«Art. 19 *(Sospensione della liquidazione dell'attivo)*. — Proposto il reclamo, la corte d'appello, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell'attivo.

L'istanza si propone con ricorso. Il presidente, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate alle altre parti ed al curatore.».

«Art. 22 *(Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento)*. — Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato, comunicato a cura del cancelliere alle parti.

Entro *trenta giorni* dalla comunicazione, il creditore ricorrente o il pubblico ministero richiedente possono proporre reclamo contro il decreto alla *Corte d'appello* che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 del codice di procedura civile.

Il decreto della *Corte d'appello* è comunicato a cura del cancelliere alle parti del procedimento di cui all'art. 15.

Se la *Corte d'appello* accoglie il reclamo del creditore ricorrente o del pubblico ministero richiedente, rimette d'ufficio gli atti al tribunale, per la dichiarazione di fallimento, salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari.

I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano con riferimento al decreto della *Corte d'appello*.».

— L'art. 20 del citato regio decreto n. 267 del 1942, abrogato dal presente decreto, recava: «Morte del fallito durante il giudizio di opposizione.».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 24, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 37-*bis* e 41 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente decreto:

«Art. 24 *(Competenza del tribunale fallimentare)*. — Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.».

«Art. 25 *(Poteri del giudice delegato)*. — Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e:

1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;

2) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;

3) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;

4) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse del fallimento;

5) provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;

6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito *ai difensori* nominati dal medesimo curatore;

7) su proposta del curatore, nomina gli arbitri, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;

8) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi, a norma del capo V.

Il giudice delegato non può trattare i giudizi che abbia autorizzato, né può far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.

I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.».

«Art. 28 *(Requisiti per la nomina a curatore)*. — Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:

a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;

b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera *a)*. In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;

c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.

Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.».

«Art. 32 *(Esercizio delle attribuzioni del curatore)*. — Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del *comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 89, 92, 95, 1997 e 104-ter*. L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore.

Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore.».

«Art. 33 *(Relazione al giudice e rapporti riepilogativi)*. — Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini *delle indagini preliminari in sede penale*.

Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.

Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.

Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la segretazione delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito. Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero.

Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale.».

«Art. 34 *(Deposito delle somme riscosse)*. — Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore. *Su proposta del curatore il comitato dei creditori può autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purché sia garantita l'integrità del capitale.*

La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore.

Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.».

«Art. 35 *(Integrazione dei poteri del curatore)*. — Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori.

Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.

Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati *autorizzati dal medesimo ai sensi dell'art. 104-ter, comma ottavo*.

Il limite di cui al secondo comma può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.».

«Art. 37-*bis (Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori)*. — *Conclusa l'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutività dello stesso, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all'art. 40; possono chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta di sostituzione del curatore, provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40.*

Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.

Nella stessa adunanza, i creditori che rappresentano la maggioranza di quelli ammessi, indipendentemente dall'entità dei crediti vantati, possono stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese di cui all'art. 41, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore.».

«Art. 41 *(Funzioni del comitato)*. — Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.

Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo elettronico o telematico, purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.

In caso di inerzia, di impossibilità *di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori*, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.

Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.

I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'art. 37-*bis*, terzo comma.

Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'art. 2407, primo e terzo comma, del codice civile.

L'azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Con il decreto di autorizzazione il giudice delegato sostituisce i componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo degli articoli 48, 52, 53, 67, 70, 72 e 72-*quater* del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente decreto:

«Art. 48 *(Corrispondenza diretta al fallito). — Il fallito persona fisica è tenuto* a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.

La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica è consegnata al curatore.».

«Art. 52 *(Concorso dei creditori)*. — Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.

Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.

Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'art. 51.».

«Art. 53 *(Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili)*. — I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati anche durante il fallimento, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.

Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, *determinandone le modalità a norma dell'art. 107.*

Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.».

«Art. 67 *(Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie)*. — Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;

2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;

3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;

4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Non sono soggetti all'azione revocatoria:

a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;

b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;

c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;

d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata *da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lettere a)* e *b)* ai sensi dell'art. 2501-*bis*, quarto comma, del codice civile;

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'art. 182-*bis*;

f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;

g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.».

«Art. 70 *(Effetti della revocazione)*. — La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle società previste dall'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.

Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.

Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di *posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque* rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.».

«Art. 72 *(Rapporti pendenti)*. — Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, *salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.*

Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'art. 72-*bis*.

In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, *senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.*

L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V.

Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.

In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'art. 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.

Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado.».

«Art. 72-*quater (Locazione finanziaria)*. — Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'art. 72. Se è disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto.

In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso *avvenute a valori di mercato* rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l'art. 67, terzo comma, lettera *a)*.

Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.

In caso di fallimento delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue; l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.».

— L'art. 80-*bis* del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, abrogato dal presente decreto, recava: «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo degli articoli 88 e 89 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente decreto:

«Art. 88 *(Presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore)*. — Il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito.

Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia *trascritto* nei pubblici registri.».

«Art. 89 *(Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio)*. — Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito *e alle* altre notizie che può raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.

Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non è stato presentato dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito a norma dell'art. 14.».

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo degli articoli 93, 95, 96, 101, 102 e 103 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente decreto:

«Art. 93 *(Domanda di ammissione al passivo)*. — La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.

Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte e può essere spedito, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione purché sia possibile fornire la prova della ricezione. Il ricorso contiene:

1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;

2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;

3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;

4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;

5) l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un comune nel circondario ove ha sede il tribunale, ai fini delle successive comunicazioni. È facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare al curatore ogni variazione del domicilio o delle predette modalità.

Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) o 3) del precedente comma. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito è considerato chirografario.

Se è omessa l'indicazione di cui al n. 5), tutte le comunicazioni successive a quella con la quale il curatore dà notizia della esecutività dello stato passivo, si effettuano presso la cancelleria.

Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene.

Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda.

Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'art. 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.

Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.».

«Art. 95 *(Progetto di stato passivo e udienza di discussione)*. — Il curatore esamina le domande di cui all'art. 93 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.

Il curatore deposita il progetto di stato passivo nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino all'udienza.

All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento.

Il fallito può chiedere di essere sentito.

Delle operazioni si redige processo verbale.».

«Art. 96 *(Formazione ed esecutività dello stato passivo)*. — Il giudice delegato, con decreto *successivamente motivato*, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'art. 93.

La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:

1) i crediti condizionati e quelli indicati nell'ultimo comma dell'art. 55;

2) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;

3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.

Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza; il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.

Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.

Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso.».

«Art. 101 *(Domande tardive di crediti)*. — Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, depositate in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi.

Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'art. 95. *Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive un'udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza*. Il curatore dà avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99.

Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'art. 112. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto.

Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.».

«Art. 102 *(Previsione di insufficiente realizzo)*. — Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, *e dal parere del comitato dei creditori, sentito il fallito*, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, in quanto compatibili, ove la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo.

Il curatore comunica il decreto di cui al primo comma ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93 e 101, i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo alla corte di appello, che provvede con decreto in camera di consiglio, sentito il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori ed il fallito.».

«Art. 103 *(Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione)*. — Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'art. 621 del codice di procedura civile. Se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'art. 95, può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.

Sono salve le disposizioni dell'art. 1706 del codice civile.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo degli articoli 104-*ter*, 106, 107 e 108 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente decreto:

«Art.104-*ter (Programma di liquidazione). — Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori.*

Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare:

a) *l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'art. 104, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'art. 104-bis*;

b) *la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;*

c) *le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito;*

d) *le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;*

e) *le condizioni della vendita dei singoli cespiti.*

Il curatore può essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo.

Il comitato dei creditori può proporre al curatore modifiche al programma presentato.

Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare, con le modalità di cui ai commi primo, secondo e terzo, un supplemento del piano di liquidazione.

Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.

Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'art. 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.

Il programma approvato è comunicato al giudice delegato che autorizza l'esecuzione degli atti a esso conformi.».

«Art. 106 *(Cessione dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere)*. — Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.

Per la vendita della quota di società a responsabilità limitata si applica l'art. 2471 del codice civile.

In alternativa alla cessione di cui al primo comma, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.».

«Art. 107 *(Modalità delle vendite). — Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.*

Il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.

Per i beni immobili *e gli altri beni iscritti nei pubblici registri*, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio.

Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.

Degli esiti delle procedure, il curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione.

Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizione del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'art. 51.

Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del primo comma, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita.».

«Art. 108 *(Poteri del giudice delegato)*. — Il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell'art. 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.

Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.».

— L'art. 108-*bis* del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, abrogato dal presente decreto, recava: «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.».

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo degli articoli 110, 111, 111-*bis* e 115 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente:

«Art. 110 *(Progetto di ripartizione)*. — Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'art. 97 o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. *Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'art. 51.*

Il giudice, ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'art. 98, ne siano avvisati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica, con garanzia di avvenuta ricezione in base agli articoli 8, comma 2, 9, comma 4, e 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre reclamo *al giudice delegato* contro il progetto di riparto *ai sensi dell'art. 36*.

Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.».

«Art. 111 *(Ordine di distribuzione delle somme)*. — Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:

1) per il pagamento dei crediti prededucibili;

2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;

3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.

Sono considerati *crediti* prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).».

«Art. 111-*bis (Disciplina dei crediti prededucibili)*. — I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'art. 25; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'art. 26.

I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, *tenuto conto delle rispettive cause di prelazione*, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento.

I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato.

Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.».

«Art. 115 *(Pagamento ai creditori)*. — Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, purché tali da assicurare la prova del pagamento stesso.

Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. *Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore.*».

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo degli articoli 118, 119, 120, 121, 124, 125 e 128 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente decreto:

«Art. 118 *(Casi di chiusura)*. —

Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude:

1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;

2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;

3) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;

4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere, accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'art. 33.

Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3 e 4), ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura della procedura di fallimento della società *nei casi di cui ai numeri 1) e 2)* determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'art. 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale.».

«Art. 119 *(Decreto di chiusura)*. — La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17.

Quando la chiusura del fallimento è dichiarata ai sensi dell'art. 118, primo comma, n. 4), prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il fallito.

Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell'art. 26. *Contro il decreto della Corte d'appello il ricorso per cassazione è proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o è intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicità di cui all'art. 17 per ogni altro interessato.*

Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato.

Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo comma del presente articolo, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a

seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento o della definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare.».

«Art. 120 *(Effetti della chiusura). — Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti al fallimento.*

Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite.

I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti.

Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'art. 634 del codice di procedura civile.».

«Art. 121 *(Casi di riapertura del fallimento)*. — Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'art. 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il Fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi.

Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l'istanza:

1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo;

2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.

La sentenza può essere *reclamata* a norma dell'art. 18.

La sentenza è pubblicata a norma dell'art. 17.

Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.

Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.».

«Art. 124 *(Proposta di concordato). — La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.*

La proposta può prevedere:

a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;

b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;

c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

La proposta presentata *da uno o più creditori o* da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. *Il proponente* può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione.».

«Art. 125 *(Esame della proposta e comunicazione ai creditori)*. — La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte.

Una volta espletato tale adempimento preliminare, il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del curatore e del comitato dei creditori venga comunicata ai creditori, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso.

Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo e secondo comma, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'art. 124, secondo comma, lettere a) e *b) tenendo conto della relazione resa ai sensi dell'art. 124, terzo comma.*

Se la società fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, la comunicazione è inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee, affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo comma è prolungato per consentire l'espletamento delle predette assemblee.».

«Art. 128 *(Approvazione del concordato). — Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.*

I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.

La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di *un provvedimento emesso* successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.».

Nota all'art. 10:

— Si riporta il testo degli articoli 142 e 144 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente decreto:

«Art. 142 *(Esdebitazione)*. — Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che:

1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;

3) non abbia violato le disposizioni di cui all'art. 48;

4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;

5) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all'esito di quello penale.

L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.

Restano esclusi dall'esdebitazione:

a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti *estranei all'esercizio dell'impresa;*

b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.».

«Art. 144 *(Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti)*. — Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in tale caso, l'esdebitazione opera per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.».

Nota all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 147 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente decreto:

«Art. 147 *(Società con soci a responsabilità illimitata)*. — La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.

Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di fallimento è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.

Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporne la convocazione a norma dell'art. 15.

Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi.

Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile.

Contro la sentenza del tribunale è ammesso *reclamo* a norma dell'art. 18.

In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte d'appello a norma dell'art. 22.».

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo degli articoli 160, 161, 163 e 166 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente decreto:

«Art. 160 *(Presupposti per l'ammissione alla procedura)*. — L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:

a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;

c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;

d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.».

«Art. 161 *(Domanda di concordato)*. — La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.

Il debitore deve presentare con il ricorso:

a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;

b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;

d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.

Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'art. 152.

La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero.».

«Art. 163 *(Ammissione alla procedura)*. — Il tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell'art. 162, commi primo e secondo, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.

Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:

1) delega un giudice alla procedura di concordato;

2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;

3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29;

4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma *pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice delegato può disporre che le somme riscosse vengano investite secondo quanto previsto dall'art. 34, primo comma*.

Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell'art. 173, *primo comma*.».

«Art. 166 *(Pubblicità del decreto)*. — *Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell'art. 17.* Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati.

Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'art. 88, secondo comma.».

Nota all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 168 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente decreto:

«Art. 168 *(Effetti della presentazione del ricorso)*. — Dalla data della presentazione del ricorso e *fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo*, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.

Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.

I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'art. precedente.».

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo degli articoli 175 e 178 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente decreto:

«Art. 175 *(Discussione della proposta di concordato)*. — Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore.

La proposta di concordato non può più essere modificata dopo l'inizio delle operazioni di voto.

Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti.

Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti.».

«Art. 178 *(Adesioni alla proposta di concordato)*. — Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti.

Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.

Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, senza bisogno di avviso agli assenti.

Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo e sono considerate ai fini del computo della maggioranza dei crediti.».

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo degli articoli 179 e 182 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente decreto:

«Art. 179 *(Mancata approvazione del concordato)*. — Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richiese dal primo comma dell'art. 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma.».

«Art. 182 *(Provvedimenti in caso di cessione di beni)*. — Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina *nel decreto* di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione.

Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili.

Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.

Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori.

Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili.».

Nota all'art. 18:

— Si riporta il testo degli articoli 195 e 209 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente decreto:

«Art. 195 *(Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa)*. — Se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il trasferimento della sede principale dell'impresa intervenuto nell'anno antecedente l'apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza.

Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione.

Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all'art. 15, e l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa.

La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la liquidazione. Essa è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento.

Contro la sentenza predetta può essere proposto *reclamo* da qualunque interessato, a norma degli articoli 18 e 19.

Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell'art. 22.

Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica in ogni caso il procedimento di cui al terzo comma.

Le disposizioni di questo art. non si applicano agli enti pubblici.».

«Art. 209 *(Formazione dello stato passivo)*. — Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'art. 207 accolte o respinte, e le deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale, dandone notizia con raccomandata con avviso di ricevimento a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.

Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore.

Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.».

— L'art. 211 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, abrogato dal presente decreto, recava: «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.».

Nota all'art. 19:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 20:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 1998, n. 95, supplemento ordinario, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 *(Requisiti di accesso all'attività)*. — . Ai sensi del presente decreto l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.

2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

a) (abrogata);

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato,

per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-*bis*, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'art. 688 del codice di procedura penale, dall'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dall'art. 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;

c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

6. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.

7. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera *a)*, garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti.

8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.

9. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alle normative relative all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività. Possono altresì prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale.

10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri programmi di formazione professionale.

11. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo. L'albo istituito dall'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è soppresso.».

Nota all'art. 21:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante: (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 febbraio 2003, n. 36, supplemento ordinario.

Nota all'art. 22:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, si vedano le note alle premesse.

07G0184

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 2007.

Ulteriore differimento al 20 ottobre 2007 del termine per la presentazione dell'istanza del rimborso forfetario dell'IVA detraibile, relativa agli acquisti di autovetture e motoveicoli, nonché di spese accessorie.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati, al fine di tener conto delle esigenze dei contribuenti, i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto l'art. 19-*bis*1, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di detraibilità dell'IVA relativa agli acquisti di autovetture e motoveicoli, nonché delle spese accessorie indicate, effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione;

Visto il decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006, nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 10 novembre 2006, n. 278;

Visto, in particolare, l'art. 1, del citato decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, il quale prevede che, ai fini dell'attuazione della citata sentenza della Corte di giustizia, i soggetti interessati possono presentare istanza di rimborso, in via telematica, dell'IVA non detratta ai sensi del citato art. 19-*bis*1, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, entro il 15 aprile 2007;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2007, con il quale è stato approvato il modello da utilizzare per l'istanza di

rimborso forfetario, contenente l'indicazione dei dati e dei documenti da produrre a fondamento dell'istanza medesima, nonché le differenti percentuali di detrazione dell'imposta per distinti settori di attività;

Visto il proprio decreto del 5 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 12 aprile 2007, con il quale è stata disposta una proroga al 20 settembre 2007 del predetto termine;

Considerato il permanere di talune difficoltà, rappresentate dai soggetti interessati alla presentazione dell'istanza, di analisi e di calcolo dei dati necessari per la determinazione dell'ammontare dell'imposta da chiedere in rimborso e da indicare a fondamento dell'istanza stessa;

Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un ulteriore differimento del predetto termine per consentire ai soggetti interessati di superare le rappresentate difficoltà al fine di una corretta presentazione dell'istanza di rimborso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta del vice Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Proroga del termine

1. Il termine del 15 aprile 2007 indicato dall'art. 1 del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, per la presentazione dell'istanza del rimborso forfetario dell'Iva detraibile relativa agli acquisti di autovetture e motoveicoli, nonché delle spese accessorie indicate nell'art. 19-*bis*1, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, già prorogato al 20 settembre 2007, è ulteriormente prorogato al 20 ottobre 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2007

Il Presidente: PRODI

07A08818

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 1° ottobre 2007.

Riconoscimento, al sig. Mabrouk Ashraf Mohamed Abda, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Mabrouk Ashraf Mohamed Abda, nato a El Menoufia il 25 novembre 1970, cittadino egiziano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere meccanico, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico-professionale di «Bachelor in Ingegneria, sezione di ingegneria di produzione e la progettazione meccanica», conseguito presso l'«Università di El Menoufia» nel 1993;

Preso atto che l'istante è iscritto presso l'«Ordine degli ingegneri del Cairo» al n. 20, come attestato in data 11 luglio 2004;

Preso atto che ha documentato anche attività professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 22 giugno 2007;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in

possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A settore industriale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;

Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla questura di Brescia, come da quest'ultima confermato in data 15 gennaio 2005;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49 co. del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1

Al sig. Mabrouk Ashraf Mohamed Abda, nato a El Menoufia il 25 novembre 1970, cittadino egiziano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale sulle seguenti materie:

(scritta e orale) 1) impianti termici, 2) energetica e macchine a fluido; (solo orale) deontologia e ordinamento professionale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 1° ottobre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento degli esami, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore industriale.

07A08700

DECRETO 1° ottobre 2007.

Riconoscimento, al sig. Dulaj Sabaudin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Dulaj Sabaudin, nato a Vlore (Albania) il 6 agosto 1960, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale albanese di «Inxhinier nxierrjes. Naftes dhe gazit», conseguito in data 30 giugno 1992 presso il Politecnico di Tirana (Albania), ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 maggio 2007;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'eser-

cizio in Italia della professione di ingegnere - sezione A settore industriale dell'albo, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificatamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimento nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similtari;

Visti l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto gli articoli 6, del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato rinnovato dalla questura di Roma in data 12 settembre 2006 valido fino al 12 settembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Dulaj Sabaudin, nato a Vlore (Albania) il 6 agosto 1960, cittadino albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il respetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, al superamento di una prova attitudinale, le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulla seguente materia: *a)* scienza delle costruzioni.

Roma, 1° ottobre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

07A08677

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 settembre 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Ravenna», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P. per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 16 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 77 del 1° aprile 2004 con il quale al laboratorio «ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Ravenna», ubicato in Ravenna, via Alberoni n. 17-19, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 18 settembre 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 27 giugno 2007, l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Ravenna, ubicato in Ravenna, via Alberoni n. 17-19, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 30 giugno 2011 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Spettrofotometria nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993

07A08679

DECRETO 28 settembre 2007.

Autorizzazione, al «Laboratorio analisi e tecnologie ambientali Srl», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 21 settembre 2007 dal «Laboratorio analisi e tecnologie ambientali Srl», ubicato in Milano, via Pitagora n. 21, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 27 giugno 2007, l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il «Laboratorio analisi e tecnologie ambientali Srl», ubicato in Milano, via Pitagora n. 21, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

La prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è il dott. Roberto Monguzzi.

L'autorizzazione ha validità fino al 30 giugno 2011 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13 (p.to 5.3)
Acido tartarico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 16 (p.to 2)
Caratteristiche cromatiche	Reg. CEE 2676/1990 allegato 40 (p.to 1.2.2)
Indice di Folin-Ciocalteu	Reg. CEE 2676/1990 allegato 41
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12 (p.to 2)

07A08680

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 settembre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Lara S.c.r.l.», in Mercato San Severino.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale del 7 agosto 2003 con il quale la Cooperativa «Lara - S.c.r.l.» con sede in Mercato San Severino (Salerno) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* codice civile e l'avv. Guerino Marrone ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 4 giugno 2007 con la quale l'Avv. Guerino Morrone rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Ciro Cozzolino nato a Napoli il 29 settembre 1941, con studio in Salerno, via F. Volpe n. 19 è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa «Lara - S.c.r.l.», con sede in Mercato San Severino (Salerno), già sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* con precedente decreto ministeriale 7 agosto 2003, in sostituzione del dott. Guerino Morrone, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A08702

DECRETO 18 settembre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Multiservizi S.c. a r.l.», in Segrate.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale GAB. n. 313 del 5 giugno 2007 con il quale la Cooperativa «Multiservizi S.c. a r.l.», con sede in Segrate (Milano) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* codice civile e l'Avv. Giorgio Magnarini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 25 luglio 2007 con la quale l'Avv. Giorgio Magnarini rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere ala sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Stefano Verna nato a Milano l'11 luglio 1964, con studio in Milano a Corso Italia n. 6 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Multiservizi S.c. a r.l» con sede in Segrate (Milano), già sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* con precedente decreto ministeriale GAB. n. 313 del 5 giugno 2007, in sostituzione dell'Avv. Giorgio Magnarini dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A08703

DECRETO 18 settembre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Centro Raccolta Risveglio C.C.R.R.», in Torre Santa Susanna.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale del 9 maggio 2003 con il quale la cooperativa «Cooperativa Centro Raccolta Risveglio - C.C.R.R.» con sede in Torre Santa Susanna (Brindisi) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecìes* codice civile e il dott. Vitantonio Taddeo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 29 maggio 2007 con la quale il dott. Vitantonio Taddeo rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Falconieri Flavio nato a Brindisi l'8 marzo 1963 con studio in Brindisi, via Osanna n. 16 è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa «Cooperativa Centro Raccolta Risveglio - C.C.R.R.», con sede in Torre Santa Susanna (Brindisi), già sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* con precedente decreto ministeriale del 9 maggio 2003, in sostituzione del dott. Vitantonio Taddeo dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A08704

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PROVVEDIMENTO 2 ottobre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 295 del 3 settembre 2007, con la quale il Direttore della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria, ubicato in Corso Mazzini, 64 - Catanzaro, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso per i giorni 13 e 14 settembre 2007;

Vista la nota n. 314 del 17 settembre 2007, con la quale il Direttore della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria per i giorni 13 e 14 settembre 2007 per la motivazione sopra esposta;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'Ufficio della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro e accertato per i giorni 13 e 14 settembre 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2007

Il Capo del Dipartimento: CAROTTI

07A08710

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 8 ottobre 2007.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea.

1.1 In attuazione del punto 3.1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 6 agosto 2007, di approvazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, sono approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel relativo modello, definite nell'Allegato *A* al presente provvedimento.

Motivazioni.

Con provvedimento del 6 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2007, è stata approvata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea.

Il punto 3.1 di tale provvedimento ha fatto rinvio ad un successivo atto per la definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella predetta dichiarazione.

Nell'allegato *A* al presente provvedimento, pertanto, vengono definite le predette specifiche tecniche per l'invio telematico che devono essere adottate sia dai soggetti che intendono presentare direttamente la propria dichiarazione sia da parte degli intermediari abilitati di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.

Decreto 31 luglio 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto 24 dicembre 1999 nonché dal decreto 29 marzo 2000.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007: disciplina con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 6 agosto 2007: approvazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea.

Roma, 8 ottobre 2007

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

ALLEGATO A

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica della Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ CONCERNENTE DETERMINATI AIUTI DI STATO DICHIARATI INCOMPATIBILI DALLA COMMISSIONE EUROPEA DA TRASMETTERE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE IN VIA TELEMATICA

1. AVVERTENZE GENERALI

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alla Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea da trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Si precisa che una dichiarazione da inviare, i cui dati non rispettino le specifiche tecniche, verrà **scartata.**

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA

2.1 Generalità

Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura in via telematica delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono:

- record di tipo "A": è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);
- record di tipo "B": è il record che contiene i dati del frontespizio del modello;
- record di tipo "C"; è il record che i dati relativi al quadro AS;
- record di tipo "Z": è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

2.2 La sequenza dei record

La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

- presenza di un solo record di tipo "A", posizionato come primo record della fornitura;
- per ogni dichiarazione presenza nell'ordine, di un unico record di tipo "B" e di tanti record di tipo "C" quanti sono necessari a contenere tutti i dati presenti nella dichiarazione; **i record di tipo "C" relativi ad una stessa dichiarazione devono essere ordinati per 'Progressivo modulo';**
- presenza di un solo record di tipo "Z", posizionato come ultimo record della fornitura.

2.3 La struttura dei record

I record di tipo "A", "B" e "Z" contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all'interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono.

I record a struttura variabile sono invece composti da:

- una prima parte, contenente campi posizionali, avente una lunghezza di 89 caratteri. In particolare il campo "Progressivo modulo" che deve essere univoco e crescente **(con incrementi di una unità)** nell'ambito dei singoli quadri, deve riportare il dato presente nell'apposito spazio ("Mod. N.") sul modello tradizionale; pertanto, le informazioni relative a moduli diversi. non devono essere riportate su record caratterizzati da progressivo modulo uguale; per i quadri nei quali sul modello cartaceo non è previsto in alto a destra l'apposito spazio ("Mod. n."), il campo "Progressivo modulo" deve assumere il valore 00000001.
- una seconda parte, avente una lunghezza di 1.800 caratteri, costituita da una tabella di 75 elementi da utilizzare per l'esposizione dei soli dati presenti sul modello; ciascuno di tali elementi è costituito da un campo-codice di 8 caratteri e da un campo-valore di 16 caratteri.

  Il campo-codice ha la seguente struttura:

  - primo e secondo carattere che individuano il quadro della dichiarazione
  - terzo, quarto e quinto carattere che individuano il numero di rigo del quadro;
  - sesto, settimo ed ottavo carattere che individuano il numero di colonna all'interno del rigo.

  L'elenco dei campi-codice e la configurazione dei relativi campi-valore è dettagliatamente descritto nelle specifiche di seguito riportate.

  Si precisa che, qualora la tabella che costituisce la seconda parte dei record a struttura variabile non fosse sufficiente ad accogliere tutti i dati della dichiarazione, sarà necessario predisporre un nuovo record dello stesso tipo. La presenza di più di un

record dello stesso tipo all'interno di una stessa dichiarazione può derivare da due possibili situazioni:

- i dati da registrare sono in numero tale da non poter essere interamente contenuti nella tabella del record; è in tal caso necessario predisporre un nuovo record dello stesso tipo con lo stesso valore del campo "Progressivo modulo";
- la dichiarazione contiene più moduli, a fronte di ciascuno dei quali deve essere predisposto un record; in questo caso i record sono caratterizzati da valori del campo "Progressivo modulo" diversi.

- una terza parte, di lunghezza **11** caratteri, destinata ad accogliere uno spazio non utilizzato di **8** caratteri e **3** caratteri di controllo del record.

2.4 La struttura dei dati

Campi posizionali

I campi posizionali, vale a dire i campi dei record di tipo "A", "B", "Z" e della prima parte dei record a struttura variabile possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente. Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date, percentuali, ecc.), nella colonna "Formato" è indicato il particolare formato da utilizzare.

L'allineamento e la formattazione dei campi posizionale sono descritti nella tabella che segue.

Sigla formato	Descrizione	Formattazione	Esempio di allineamento
AN	Campo alfanumerico	Spazio	'STRINGA '
CF	Codice fiscale (16 caratteri) Codice fiscale numerico (11 caratteri)	Spazio	'RSSGNN60R30H501U' '02876990587 '
CN	Codice fiscale numerico (11 caratteri)	Zero	'02876990587'
PI	Partita IVA (11 caratteri)	Zero	'02876990587'
DT	Data (formato GGMMAAAA)	Zero	'05051998'
NU	Campo numerico positivo	Zero	'001234' '123456'
PR	Sigla automobilistica delle	Spazio	'BO'

	province italiane ed i valori "spazio" ed '"EE" per gli esteri.		
CB	Casella barrata Se la casella è barrata vale 1 altrimenti è zero	Zero	'1'

Campi non posizionali

I campi non posizionali, vale a dire quelli relativi alla tabella che costituisce la seconda parte dei record a struttura variabile, possono assumere una tra le configurazioni riportate nel seguente prospetto:

Sigla formato	**Descrizione**	**Allineamento**	**Esempio**
AN	Campo alfanumerico	Sinistra	'STRINGA '
CB	Casella barrata Campo composto da 15 spazi e 1 numero (che può valere esclusivamente 1) N.B. Se la casella non è barrata il campo è da considerare assente	Destra	' 1'
CF	Codice fiscale (16 caratteri) Codice fiscale (11 caratteri)	===== sinistra	'RSSGNN60R30H501U' '02876990587 '
CN	Codice fiscale numerico (11 caratteri)	sinistra	'02876990587 '
PI	Partita IVA (11 caratteri)	sinistra	'02876990587 '
DA	Data nel formato AAAA	Destra	' 2001'
DT	Data nel formato GGMMAAAA (dal 1880 alla data corrente)	Destra	' 05051998'
DN	Data nel formato GGMMAAAA	Destra	' 05051998'

	(dal 1980 al 2050)		
D4	Data nel formato GGMM	Destra	‘ 0512’
D6	Data nel formato MMAAAA	Destra	‘ 061998’
NP	Campo numerico positivo	Destra	‘ 1234’
NU	Campo numerico positivo Campo numerico negativo	Destra Destra	‘ 1234‘ ‘ -1234‘
Nx	Campo numerico al massimo di 16 cifre allineate a destra (x assume valori da 1 a 16)	Destra	N2 = ‘ 01’ N10 = ‘ 0103382951’
PC	Percentuale e aliquota con max 3 cifre decimali N.B la prima unità intera prima dei decimali deve essere sempre riportata anche se vale 0, in presenza di decimali significativi	Destra	‘ 100‘ ‘ 33,333‘
PR	Provincia Campo composto da 2 caratteri indica la sigla automobilistica delle province italiane ed i valori “spazio” ed ”EE” per gli esteri.	Sinistra	‘STRINGA ‘
QU	Campo numerico con max 5 cifre decimali. N.B la prima unità intera prima dei decimali deve essere sempre riportata anche se vale 0, in presenza di decimali significativi	Destra	‘ 1000,16234’ ‘ 0,99’ ‘ 3000000,50’

Tutti gli elementi della tabella che costituisce la seconda parte dei record a struttura variabile devono essere inizializzati con spazi.

Si precisa che, come evidenziato dagli esempi sopra riportati, per tutti gli importi presenti sul modello (positivi o negativi) è previsto il riempimento con spazi dei caratteri non significativi. In particolare, per i dati numerici che assumono valore negativo è previsto l’inserimento del simbolo “-“ nella posizione immediatamente precedente la prima cifra dell’importo, mentre per i dati positivi non è in alcun caso previsto l’inserimento del simbolo “+”.

2.5 Regole generali.

2.5.1 Codici fiscali

Il codice fiscale del contribuente, presente nel frontespizio della dichiarazione, è l'identificativo del soggetto per cui la dichiarazione è presentata e va riportato in duplica su ogni record che costituisce la dichiarazione stessa nel campo "Codice fiscale del contribuente".

I Codici Fiscali riportati nelle dichiarazioni devono essere formalmente corretti.

Il codice fiscale del contribuente, riportato nel campo 2 del record B, deve essere registrato in Anagrafe Tributaria.

La non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione.

2.5.2 Altri dati

Si precisa che **nella parte non posizionale dei record a struttura variabile** devono essere riportati esclusivamente i dati della dichiarazione il cui contenuto sia un valore diverso da zero e da spazi

Gli importi contenuti nelle dichiarazioni devono essere riportati, così come previsto nel modello di dichiarazione, in unità di euro arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro per difetto se inferiore a detto limite.

Con riferimento ai campi non posizionali, nel caso in cui la lunghezza del dato da inserire dovesse eccedere i 16 caratteri disponibili, dovrà essere inserito un ulteriore elemento con un identico campo-codice e con un campo-valore il cui primo carattere dovrà essere impostato con il simbolo "+", mentre i successivi quindici potranno essere utilizzati per la continuazione del dato da inserire. Si precisa che tale situazione può verificarsi solo per alcuni campi con formato AN.

Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo.

La dichiarazione viene scartata in presenza di dati che non risultano conformi alle indicazioni presenti nelle specifiche tecniche.

Viene di seguito descritto il contenuto informativo dei record inseriti nell'invio telematico e l'elenco dei campi-codice, con relativa descrizione e formato, per i dati da inserire nella tabella dei record a struttura variabile.

Specifiche tecniche Aiuti di stato

Record A

RECORD DI TIPO "A" :					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare ad 'A'
2	Filler	2	14	AN	
3	Codice fornitura	16	5	AN	Impostare a "AS107"
4	Tipo fornitore	21	2	NU	Assume i valori: 01 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazione. 10 - C.A.F. dipendenti e pensionati; C.A.F. imprese; Società ed enti di cui all'art.3, comma 2 del DPR 322/98 (se tale società appartiene a un gruppo può trasmettere la propria dichiarazione e quelle delle aziende del gruppo); Altri intermediari di cui all'art.3. comma 3 lett a), b), c) ed e) del DPR 322/98; Società degli Ordini di cui all' art. 3 Decr. Dir. 18/2/99; Soggetto che trasmette le dichiarazioni per le quali l'impegno a trasmettere è stato assunto da un professionista deceduto.
5	Codice fiscale del fornitore	23	16	AN	Il dato è obbligatorio
Spazio non utilizzato					
6	Filler	39	483	AN	
Dichiarazione su più invii					
7	Filler	522	4	NU	
8	Filler	526	4	NU	
Spazio a disposizione dell'utente					
9	Campo utente	530	100	AN	
Spazio non disponibile					
10	Filler	630	1068	AN	
11	Spazio riservato al Servizio Telematico	1698	200	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
12	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
13	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

Specifiche tecniche Aiuti di stato Record B

RECORD DI TIPO "B"					
Campo	**Descrizione**	**Posizione**	**Configurazione**		**Controlli bloccanti/ Valori ammessi**
			Lunghezza	**Formato**	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "B"
2	Codice fiscale del soggetto dichiarante	2	16	AN	Dato obbligatorio. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria.
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Vale 1
4	Spazio a disposizione dell'utente	26	3	AN	
5	Filler	29	25	AN	
6	Spazio a disposizione dell'utente per l'identificazione della dichiarazione	54	20	AN	
7	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16	AN	Campo obbligatorio
8	Filler	90	1	CB	
Dati del dichiarante che intende beneficiare degli aiuti					
9	Periodo fruizione agevolazioni fiscali	91	1	CB	
Persone Fisiche La sezione è alternativa alla sezione **Soggetti diversi dalla persone fisiche**					
10	Cognome	92	24	AN	Dato obbligatorio
11	Nome	116	20	AN	Dato obbligatorio
12	Sesso	136	1	AN	Dato obbligatorio Vale 'M' o 'F'.
13	Data di nascita	137	8	DT	Dato obbligatorio
14	Comune di nascita	145	40	AN	Dato obbligatorio
15	Provincia di nascita	185	2	PR	
16	Comune di residenza anagrafica o di domicilio fiscale del contribuente	187	40	AN	Dato obbligatorio
17	Sigla della provincia di residenza anagrafica o di domicilio fiscale del contribuente	227	2	PR	Dato obbligatorio
18	C.a.p. della residenza anagrafica o del domicilio fiscale del contribuente	229	5	NU	Dato obbligatorio
19	Codice comune della residenza anagrafica o del domicilio fiscale del contribuente	234	4	AN	Dato obbligatorio Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "Codici catastali comunali"
20	Tipologia (via, piazza, ecc) della residenza anagrafica o del domicilio fiscale del contribuente	238	15	AN	
21	Indirizzo della residenza anagrafica o del domicilio fiscale del contribuente	253	35	AN	Dato obbligatorio
22	Numero civico della residenza anagrafica o del domicilio fiscale del contribuente	288	10	AN	
23	Frazione della residenza anagrafica o del domicilio fiscale del contribuente	298	35	AN	

Specifiche tecniche Aiuti di stato — Record B

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
Soggetti diversi dalle persone fisiche La sezione è alternativa alla sezione **Persone fisiche**					
24	Denominazione	333	60	AN	Dato obbligatorio
25	Comune della sede legale	393	40	AN	Dato obbligatorio
26	Sigla della provincia della sede legale	433	2	PR	
27	C.A.P. del comune della sede legale	435	5	NU	
28	Codice comune	440	4	AN	Dato obbligatorio nel caso nel caso in cui il campo 26 assume il valore di una provincia italiana Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "Codici catastali comunali"
29	Tipologia (via, piazza, ecc) della sede legale	444	15	AN	
30	Indirizzo della sede legale	459	35	AN	Dato obbligatorio nel caso in cui il campo 26 assume il valore di una provincia italiana
31	Numero civico della sede legale	494	10	AN	
32	Frazione della sede legale	504	35	AN	
33	Comune del domicilio fiscale	539	40	AN	Dato obbligatorio se presente uno dei campi 34, 35, 36, 37, 38, 39 o 40 oppure se il campo 26 non assume il valore di una provincia italiana Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "Codici catastali comunali"
34	Provincia (sigla) del domicilio fiscale	579	2	PR	Dato obbligatorio se presente uno dei campi 33, 35, 36, 37, 38, 39 o 40
35	C.A.P. del comune del domicilio fiscale	581	5	NU	
36	Codice comune del domicilio fiscale	586	4	AN	Dato obbligatorio se presente il campo 33 Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "Codici catastali comunali"
37	Tipologia (via, piazza, ecc) del domicilio fiscale	590	15	AN	
38	Indirizzo del domicilio fiscale	605	35	AN	Dato obbligatorio se presente uno dei campi 33, 34, 35, 36, 37, 39 o 40
39	Numero civico del domicilio fiscale	640	10	AN	
40	Frazione del domicilio fiscale	650	35	AN	
Dati Soggetti estero					
41	Stato estero di residenza	685	24	AN	
42	Codice paese estero	709	3	NU	Dato obbligatorio nel caso nel caso in cui il campo 26 non assume il valore di una provincia italiana Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "Elenco degli stati esteri"
43	Numero di identificazione fiscale estero	712	24	AN	

Specifiche tecniche Aiuti di stato Record B

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione. La sezione è obbligatoria per i **Soggetti diversi dalle persone fisiche**					
44	Codice fiscale del rappresentante	736	16	CF	Il dato è obbligatorio se presente un dato della sezione
45	Codice carica del rappresentante	752	2	NU	Il dato è obbligatorio se presente un dato della sezione Vale 1, 3, 5, 6, 8 e - 2, 11 se presente il campo 10, - 4, 14, 15 se presente il campo 24
46	Filler	754	8	AN	
47	Codice fiscale società dichiarante	762	11	CN	
48	Filler	773	60	AN	
49	Cognome del rappresentante	833	24	AN	Il dato è obbligatorio se presente un dato della sezione
50	Nome del rappresentante	857	20	AN	Il dato è obbligatorio se presente un dato della sezione
51	Sesso del rappresentante	877	1	AN	Il dato è obbligatorio se presente un dato della sezione
52	Data di nascita del rappresentante	878	8	DT	Il dato è obbligatorio se presente un dato della sezione
53	Comune o stato estero di nascita del rappresentante	886	40	AN	Il dato è obbligatorio se presente un dato della sezione
54	Sigla della provincia di nascita del rappresentante	926	2	PR	
Firma della Attestazione Deve essere presente almeno una tra le caselle A, B, C e D					
55	Casella A	928	1	CB	Se presente non devono essere presenti i campi 56, 57 e 58
56	Casella B	929	1	CB	Se presente deve essere presente un rigo da AS5 a AS8
57	Casella C	930	1	CB	Se presente deve essere presente un rigo da AS9 a AS12
58	Casella D	931	1	CB	Se presente deve essere presente un rigo da AS13 a AS16
59	Firma	932	1	CB	
Impegno alla trasmissione telematica					
60	Codice fiscale dell'intermediario	933	16	CF	Dato obbligatorio se presente un altro dato nella sezione.
61	Numero di iscrizione all'albo del C.A.F.	949	5	NU	
62	Filler	954	1	AN	
63	Data dell'impegno	955	8	DT	Dato obbligatorio se presente un altro dato della sezione.
64	Firma dell'intermediario	963	1	CB	
65	Filler	964	880	AN	
Spazio riservato al Servizio telematico					
66	Spazio riservato al Servizio Telematico	1844	20	AN	
67	Filler	1864	34	AN	
Ultimi caratteri di controllo					
68	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
69	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

RECORD DI TIPO "C" :

CAMPI POSIZIONALI (da carattere 1 a carattere 89)

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "C"
2	Codice fiscale del contribuente	2	16	AN	Impostare sempre
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Impostare ad 1 per il primo modulo di ogni quadro compilato, incrementando tale valore di una unità per ogni ulteriore modulo
4	Spazio a disposizione dell'utente	26	3	AN	
5	Filler	29	25	AN	
6	Spazio utente	54	20	AN	
7	Identificativo produttore software	74	16	AN	

CAMPI NON POSIZIONALI (da carattere 90)

Quadro riga colonna	Descrizione	Configurazione		Controlli bloccanti	Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi		
Quadro AS - Aiuti di stato					
Sezione I					
AS001001	Tipologia	N1	Vale 1,2 o 3	Dato obbligatorio	
AS001002	Data	DT		Dato obbligatorio	
AS001003	Numero	NP		Dato obbligatorio	
AS001A04	Articolo	NP		Dato obbligatorio. In caso di articolo unico inserire 1	
AS001B04	Articolo	AN			
AS001A05	Comma	NP		Dato obbligatorio. In caso di comma unico inserire 1	
AS001B05	Comma	AN			
AS001006	Lettera	AN			
	I controlli relativi al rigo AS1 si intendono validi anche per i righi da AS2 a AS4				
AS002001	Tipologia	N1	Vale 1,2 o 3		
AS002002	Data	DT			
AS002003	Numero	NP			
AS002A04	Articolo	NP			
AS002B04	Articolo	AN			
AS002A05	Comma	NP			
AS002B05	Comma	AN			
AS002006	Lettera	AN			
AS003001	Tipologia	N1	Vale 1,2 o 3		
AS003002	Data	DT			
AS003003	Numero	NP			
AS003A04	Articolo	NP			
AS003B04	Articolo	AN			
AS003A05	Comma	NP			
AS003B05	Comma	AN			
AS003006	Lettera	AN			
AS004001	Tipologia	N1	Vale 1,2 o 3		
AS004002	Data	DT			
AS004003	Numero	NP			

Specifiche tecniche Aiuti di stato

Record C

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti
			Lunghezza	Formato	
AS004A04	Articolo	NP			
AS004B04	Articolo	AN			
AS004A05	Comma	NP			
AS004B05	Comma	AN			
AS004006	Lettera	AN			
Sezione II (se presente deve essere barrata la casella B)					
AS005001	Importo	NP		Dato obbligatorio se presente il rigo	
AS005002	Codice fiscale del beneficiario diverso dal dichiarante	CF			
	I controlli relativi al rigo AS5 si intendono validi anche per i righi da AS6 a AS8				
AS006001	Importo	NP			
AS006002	Codice fiscale del beneficiario diverso dal dichiarante	CF			
AS007001	Importo	NP			
AS007002	Codice fiscale del beneficiario diverso dal dichiarante	CF			
AS008001	Importo	NP			
AS008002	Codice fiscale del beneficiario diverso dal dichiarante	CF			
Sezione III (se presente deve essere barrata la casella C)					
AS009001	Tipologia agevolazione	N1	Vale da 1 a 4	Dato obbligatorio	
AS009002	Data rimborso	DT		Dato obbligatorio	
AS009003	Importo complessivo	NP		Dato obbligatorio Non può essere minore di AS009004	
AS009004	Interessi	NP		Dato obbligatorio	
AS009005	Modalità versamento	N1	Vale da 1 a 3	Dato obbligatorio	
AS009006	Codice fiscale del beneficiario diverso dal dichiarante	CF		Dato alternativo a AS009007	
AS009007	Codice fiscale del soggetto che ha restituito l'aiuto incompatibile	CF		Dato alternativo a AS009006	
AS009008	Casi particolari	N1	Vale da 1 a 5	Può essere presente solo se presente AS009007. Obbligatorio se presente AS009007	
	I controlli relativi al rigo AS9 si intendono validi anche per i righi da AS10 a AS12				
AS010001	Tipologia agevolazione	N1	Vale da 1 a 4		
AS010002	Data rimborso	DT			
AS010003	Importo complessivo	NP			
AS010004	Interessi	NP			
AS010005	Modalità versamento	N1	Vale da 1 a 3		
AS010006	Codice fiscale del beneficiario diverso dal dichiarante	CF			

Specifiche tecniche Aiuti di stato Record C

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti
			Lunghezza	Formato	
AS010007	Codice fiscale del soggetto che ha restituito l'aiuto incompatibile	CF			
AS010008	Casi particolari	N1	Vale da 1 a 5		
AS011001	Tipologia agevolazione	N1	Vale da 1 a 4		
AS011002	Data rimborso	DT			
AS011003	Importo complessivo	NP			
AS011004	Interessi	NP			
AS011005	Modalità versamento	N1	Vale da 1 a 3		
AS011006	Codice fiscale del beneficiario diverso dal dichiarante	CF			
AS011007	Codice fiscale del soggetto che ha restituito l'aiuto incompatibile	CF			
AS011008	Casi particolari	N1	Vale da 1 a 5		
AS012001	Tipologia agevolazione	N1	Vale da 1 a 4		
AS012002	Data rimborso	DT			
AS012003	Importo complessivo	NP			
AS012004	Interessi	NP			
AS012005	Modalità versamento	N1	Vale da 1 a 3		
AS012006	Codice fiscale del beneficiario diverso dal dichiarante	CF			
AS012007	Codice fiscale del soggetto che ha restituito l'aiuto incompatibile	CF			
AS012008	Casi particolari	N1	Vale da 1 a 5		
Sezione IV (se presente deve essere barrata la casella D)					
AS013001	Tipologia dell'agevolazione	N1	Vale 1 o 2	Dato obbligatorio	
AS013002	Data deposito	DT		Dato obbligatorio	
AS013003	Importo	NP		Dato obbligatorio Non può essere minore di AS013004	
AS013004	Interessi	NP		Dato obbligatorio	
AS013005	Codice fiscale del beneficiario diverso dal dichiarante	CF			
	I controlli relativi al rigo AS13 si intendono validi anche per i righi da AS14 a AS16				
AS014001	Tipologia dell'agevolazione	N1	Vale 1 o 2		
AS014002	Data del rimborso	DT			
AS014003	Importo	NP			
AS014004	Interessi	NP			
AS014005	Codice fiscale del beneficiario diverso dal dichiarante	CF			
AS015001	Tipologia dell'agevolazione	N1	Vale 1 o 2		
AS015002	Data del rimborso	DT			
AS015003	Importo	NP			
AS015004	Interessi	NP			
AS015005	Codice fiscale del beneficiario diverso dal dichiarante	CF			
AS016001	Tipologia dell'agevolazione	N1	Vale 1 o 2		
AS016002	Data del rimborso	DT			
AS016003	Importo	NP			
AS016004	Interessi	NP			

Specifiche tecniche Aiuti di stato

Record C

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti
			Lunghezza	Formato	
AS016005	Codice fiscale del beneficiario diverso dal dichiarante	CF			
Ultimi tre caratteri di controllo					
8	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
9	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

Specifiche tecniche Aiuti di stato

Record Z

RECORD DI TIPO "Z" :					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare al valore 'Z'
2	Filler	2	14	AN	
3	Numero record di tipo 'B'	16	9	NU	
4	Numero record di tipo 'C'	25	9	NU	
Spazio non utilizzato					
5	Filler	34	1864	AN	Impostare a spazi
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
6	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore 'A'
7	Filler	1899	2	AN	Impostare ai valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

07A08819

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 giugno 2007.

Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio/strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013. (Deliberazione n. 36/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del C.I.P.E. in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari che nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 che affida al Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione (DPS) del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministero dello sviluppo economico (legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181) il compito, tra l'altro, di provvedere alle iniziative in materia di utilizzazione dei Fondi strutturali comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della richiamata legge n. 183/1987;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visti il regolamento (CE) del Consiglio dell'11 luglio 2006 n. 1083, recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione; il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999; il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 n. 1081, relativo al fondo sociale europeo recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 e il regolamento (CE) della commissione dell'8 dicembre 2006 n. 1828, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento generale e del regolamento FESR;

Vista la decisione della commissione del 4 agosto 2006 C(2006)3472, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per il periodo 2007-2013; la decisione C(2006)3473 che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per il periodo 2007-2013; la decisione C(2006)3474 che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell'obiettivo «Convergenza» per il periodo 2007-2013; la decisione C(2006)3480 che fissa l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei fondi strutturali a titolo transitorio e specifico nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per il periodo 2007-2013;

Vista la nota n. D(2006)1027 del 7 agosto 2006 con cui la commissione europea ha comunicato la ripartizione annuale delle risorse assegnate all'Italia, per il periodo 2007-2013, comprensive dell'indicizzazione;

Vista la nota n. 0010406 del 5 aprile 2006 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, ha trasmesso a tutte le regioni e province autonome ed alla Segreteria del CIPE, l'istruttoria tecnica per il riparto delle risorse fra regioni e province autonome;

Visto il parere espresso dalla conferenza unificata nella seduta del 21 dicembre 2006 riguardante la posizione delle regioni e delle province autonome sul quadro strategico nazionale (QSN);

Vista la propria delibera 22 dicembre 2006, n. 174 che approva il quadro strategico nazionale (QSN), che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, contiene, tra l'altro, la dotazione annuale indicativa di ciascun Fondo per programma;

Considerata l'esigenza di definire i criteri per la determinazione del cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi;

Considerati gli obblighi in materia di addizionalità previsti dall'art. 15 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Considerata la necessità di assicurare il riequilibrio finanziario con risorse nazionali per tenere conto di alcune particolarità regionali nell'obiettivo convergenza, delle situazioni particolari delle regioni in regime di transizione e delle Regioni dell'obiettivo competitività regionale e occupazione;

Considerate le note del Ministero dello sviluppo economico n. 5659 del 6 marzo 2007 e n. 6103 del 12 marzo 2007, concernenti il cofinanziamento nazionale dei programmi operativi regionali Fesr e Fse delle Regioni Basilicata e Sardegna;

Considerata la nota del Ministero del lavoro n. 7843 del 20 marzo 2007, concernente il cofinanziamento nazionale del PON Azioni di sistema nell'ambito dell'obiettivo competitività regionale ed occupazione;

Considerata la successiva nota del Ministero dello sviluppo economico n. 12407, del 29 maggio 2007, concernente l'attribuzione di ulteriori risorse, a titolo di riequilibrio finanziario, in favore della regione Siciliana;

Considerata la necessità di assicurare l'efficace monitoraggio sull'attuazione degli interventi strutturali comunitari 2007/2013 e sull'utilizzo delle relative risorse finanziarie;

Considerata la necessità di prevedere idonei meccanismi di coordinamento, impulso e vigilanza sull'attivazione, a cura delle Autorità competenti, di efficaci sistemi di gestione e di controllo compatibili con la normativa comunitaria;

Visto il parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 31 maggio 2007, a seguito dei lavori preparatori in sede tecnica del 16 e 23 maggio 2007;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. *Criteri di cofinanziamento.*

In corrispondenza delle risorse assegnate dall'Unione europea nell'ambito dei Fondi strutturali 2007/2013, il cofinanziamento di parte nazionale è assicurato mediante il ricorso al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 (di seguito denominato Fondo di rotazione), alle disponibilità esistenti su specifiche leggi settoriali di spesa, alle risorse attivabili nell'ambito dei bilanci delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti pubblici partecipanti ai programmi.

Il cofinanziamento nazionale a carico delle suddette fonti è stabilito, per distinti obiettivi, come di seguito indicato:

Obiettivo convergenza.

Per i programmi operativi nazionali e per i programmi operativi interregionali, finanziati dal FESR e dal FSE, la relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione, in misura pari al 100 per cento della quota nazionale pubblica e, comunque, in misura non superiore alla corrispondente quota comunitaria - ovvero in misura inferiore qualora sia possibile attivare specifiche risorse nell'ambito di leggi di settore - fatti salvi i programmi che beneficiano del principio di proporzionalità di cui all'art. 74 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;

Per i programmi operativi regionali la relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione in misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica, se sono finanziati a titolo FESR e in misura pari all'80 per cento, se sono finanziati a titolo FSE, mentre la restante parte è posta a carico dei bilanci delle Regioni e/o degli altri enti pubblici partecipanti ai programmi. La quota nazionale pubblica dei programmi regionali è stabilita nella stessa misura della quota comunitaria, fatti salvi i programmi che beneficiano del predetto principio di proporzionalità. La quota pubblica nazionale eccedente tale misura fa carico ai bilanci regionali e/o agli altri enti pubblici partecipanti al programma.

Per i programmi operativi della regione Basilicata, in regime transitorio nell'ambito dell'obiettivo convergenza per effetto statistico, la quota nazionale pubblica potrà raggiungere, al massimo, il 60 per cento della quota pubblica globale e la copertura finanziaria posta a carico del Fondo di rotazione è pari, al massimo, all'80 per cento di detta quota, sia per i programmi cofinanziati dal FESR che per i programmi cofinanziati dal FSE. La quota pubblica nazionale eccedente tale misura massima fa carico al bilancio regionale e/o agli altri enti pubblici partecipanti al programma.

Per far fronte ad alcune specificità regionali nell'obiettivo convergenza, il Fondo di rotazione assicura la copertura delle risorse necessarie per il riequilibrio finanziario nei limiti dell'importo di 722 milioni di euro, di cui 550 milioni di euro destinati alla Regione Campania, 125 milioni di euro alla Regione Calabria e 47 milioni di euro alla Regione Siciliana. All'assegnazione di tali risorse in favore delle Regioni interessate si provvede in sede di decreto direttoriale, assunto ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica del 15 maggio 2000, sulla base di apposita richiesta del Ministero dello sviluppo economico.

Le risorse per il riequilibrio finanziario potranno essere utilizzate, per ciascun programma operativo, in aggiunta alla quota di cofinanziamento nazionale o per ridurre l'apporto del bilancio regionale alla quota di cofinanziamento nazionale. Le Regioni assicurano, comunque, una quota minima di cofinanziamento a carico dei rispettivi bilanci e/o degli altri enti pubblici partecipanti ai programmi, stabilita in circa il 15 per cento della quota nazionale pubblica, sia per i programmi cofinanziati dal FESR che per i programmi cofinanziati dal FSE.

Obiettivo competitività regionale e occupazione.

La quota nazionale pubblica a carico del Fondo di rotazione per i programmi operativi regionali FESR e FSE e per il programma operativo FSE gestito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stabilita in 6.944.283.589 euro, come indicato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera. Tale importo include l'ammontare complessivo di 1.782.000.000 euro riguardante il riequilibrio finanziario e tiene conto dello 0,50 per cento del cofinanziamento statale, a fronte FSE, posto a carico di ciascuna Regione o Provincia autonoma, destinato al PON azioni di sistema.

Per i programmi operativi della Regione Sardegna, in regime transitorio nell'ambito dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione, la copertura finanziaria della quota nazionale pubblica posta a carico del Fondo di rotazione è pari a 1.146.500.000 euro, comprensivi di 89.000.000 euro a titolo di riequilibrio finanziario.

All'assegnazione degli importi di cui sopra, in favore di ciascun programma, distintamente per la quota FESR e per la quota FSE, si provvede in sede di decreto direttoriale assunto ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica del 15 maggio 2000.

Obiettivo cooperazione territoriale europea.

Per i programmi di cooperazione transnazionale e transfrontaliera, gestiti da amministrazioni pubbliche, la copertura finanziaria della quota nazionale pubblica è posta a totale carico del Fondo di rotazione.

Per i programmi di cooperazione interregionale, gestiti da amministrazioni pubbliche, ai quali è eleggi-

bile l'intero territorio europeo e per i quali non è prevista preallocazione di risorse tra Stati membri, la relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione in misura pari al 100 per cento della quota nazionale pubblica prevista per i partner che partecipano ai progetti finanziati in attuazione di tali programmi.

Per eventuali programmi di cooperazione, diversi da quelli indicati dai commi precedenti, gestiti da amministrazioni pubbliche, la quota nazionale pubblica a fronte FESR è posta a totale carico del Fondo di rotazione.

All'assegnazione degli importi di cui sopra, in favore di ciascun programma, si provvede in sede di decreto direttoriale, assunto ai sensi del citato decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica del 15 maggio 2000, sulla base delle richieste fornite dal Ministero dello sviluppo economico.

2. *Modalità di cofinanziamento.*

La determinazione delle quote annuali di cofinanziamento, a carico del Fondo di rotazione, viene effettuata mediante decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, previa istruttoria del gruppo di lavoro di cui al richiamato decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica del 15 maggio 2000.

Gli importi di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione non sono suscettibili di aumento in assenza di corrispondente incremento degli importi di finanziamento dell'Unione europea.

Eventuali riduzioni degli importi di finanziamento comunitario, per effetto dell'applicazione della clausola del disimpegno automatico, nonché delle altre fattispecie di riduzione e/o soppressione dei contributi previste dal Regolamento CE n. 1083/2006, comportano corrispondenti riduzioni degli importi di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione, stabilite con decreti direttoriali della ragioneria generale dello Stato IGRUE, con conseguente recupero dei finanziamenti erogati in eccedenza.

Le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e gli altri enti pubblici partecipanti ai programmi assicurano, per i programmi di rispettiva competenza, l'effettività degli oneri di cofinanziamento a proprio carico, mediante l'attivazione, nei rispettivi bilanci, di specifiche risorse finanziarie.

3. *Coordinamento dei sistemi di controllo*

La ragioneria generale dello stato - IGRUE, organismo nazionale di coordinamento delle autorità di audit designate per ciascun programma operativo, svolge un'azione di orientamento e di impulso diretta a garantire la corretta applicazione dei sistemi di gestione e di controllo previsti dalla normativa comunitaria, anche attraverso l'emanazione di linee guida e manuali sugli adempimenti e sulle procedure e metodologie, finalizzate ad assicurare una sana gestione finanziaria.

Nell'ambito della funzione di coordinamento, di cui al comma precedente, l'IGRUE esprime il parere in merito alla conformità, con il disposto degli articoli da 58 a 62 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, dei sistemi di gestione e di controllo istituiti presso le amministrazioni titolari dei programmi operativi, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 2, dello stesso Regolamento.

Per i programmi di cooperazione territoriale, la ragioneria generale dello Stato - IGRUE nomina il rappresentante italiano nei gruppi di controllori che verranno istituiti per assistere le autorità di audit, in base all'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1080/2006, relativo al FESR.

4. *Sistema di monitoraggio e flussi informativi con il sistema comunitario SFC 2007.*

Nell'ambito del sistema informativo della ragioneria generale dello Stato - IGRUE è attivato il sistema nazionale di monitoraggio dei Fondi strutturali, mediante adeguamento del sistema «Monitweb» 2000/2006 ai requisiti richiesti dalla normativa comunitaria 2007/2013.

L'autorità di gestione di ciascun programma assicura l'attivazione di un sistema di monitoraggio in grado di rilevare i dati di avanzamento dal punto di vista finanziario, fisico e procedurale e di alimentare, nei tempi e nei formati definiti, il sistema nazionale di monitoraggio di cui al comma precedente.

L'autorità di gestione adotta le misure opportune affinché i dati forniti dagli organismi intermedi e/o dai beneficiari siano sottoposti ad un adeguato processo di verifica e controllo idoneo a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza delle informazioni monitorate.

L'alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio è assicurata mediante protocolli di colloquio con i sistemi proprietari delle singole autorità di gestione. Nelle more dello sviluppo di autonomi ed idonei sistemi di monitoraggio presso le autorità di gestione, la ragioneria generale dello Stato — IGRUE sviluppa e rende disponibile un apposito modulo gestionale, idoneo ad assicurare l'espletamento degli adempimenti di monitoraggio a carico delle autorità di gestione, come individuati dalla normativa comunitaria e l'alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio.

Il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - IGRUE assicura il coordinamento dei flussi informativi con il sistema comunitario SFC 2007, per l'invio telematico, attraverso il sistema informativo nazionale, dei programmi operativi, dei dati di monitoraggio, delle previsioni di spesa presentati dalle Autorità di gestione e delle domande di pagamento presentate dalle Autorità di certificazione.

Roma, 15 giugno 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 155

ALLEGATO

Cofinanziamento statale a carico della Legge n. 183/1987 dei Programmi regionali Fesr e Fse e del Programma nazionale Fse Azioni di sistema dell'Obiettivo Competitività regionale ed occupazione - programmazione 2007-2013

euro

Programmi regionali Fesr e Fse	Legge n. 183/1987		
	f/Fesr	f/Fse	totale
Emilia Romagna	218.811.816	508.008.099	726.819.915
Friuli Venezia Giulia	159.241.249	158.445.043	317.686.292
Lazio	357.758.630	355.969.838	713.728.468
Liguria	279.043.877	246.216.734	525.260.611
Lombardia	320.027.209	456.135.297	776.162.506
Marche	136.467.258	143.256.966	279.724.224
P.A. Bolzano	34.227.454	79.500.341	113.727.795
P.A. Trento	25.714.286	105.175.858	130.890.144
Piemonte	500.645.332	469.124.119	969.769.451
Toscana	515.835.388	276.368.728	792.204.116
Umbria	198.140.202	131.433.001	329.573.203
Valle d'Aosta	20.500.457	37.845.059	58.345.516
Veneto	217.955.631	367.678.228	585.633.859
Abruzzo	205.608.644	188.843.631	394.452.275
Molise	121.753.501	65.231.779	186.985.280
Totale (*)	**3.311.730.934**	**3.589.232.721**	**6.900.963.655**
Pon Azioni di sistema (FSE)	-	**43.319.934**	**43.319.934**
Totale Obiettivo Competitività ed occupazione	**3.311.730.934**	**3.632.552.655**	**6.944.283.589**

(*) Importi comprensivi di 1.782 milioni di euro a titolo di riequilibrio finanziario ed al netto dello dello 0,50 per cento del cofinanziamento statale a fronte FSE posto a carico di ciascuna Regione e Provincia autonoma.

07A08802

DELIBERAZIONE 20 luglio 2007.

Modifica del regolamento interno di funzionamento della quinta commissione permanente del CIPE per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero. (Deliberazione n. 58/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'art. 24, paragrafo 1, che ha costituito presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, prevedendo, fra l'altro, l'approvazione da parte del CIPE delle delibere adottate dalla detta commissione;

Vista la delibera di questo comitato 5 agosto 1998, n. 79 recante l'istituzione e il regolamento delle commissioni previste dalla precedente delibera 9 luglio 1998, n. 63;

Vista la nota n. 90426 del 2 luglio 2007 con la quale il Ministero del commercio internazionale ha fra l'altro trasmesso alla segreteria del CIPE, per il seguito di competenza, copia conforme della delibera adottata in data 28 giugno 2007 dalla quinta commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, con la quale sono state apportate modifiche al regolamento interno di funzionamento della stessa commissione;

Su proposta del Ministro del commercio internazionale;

Delibera:

Ai sensi della normativa richiamata in premessa, è approvata l'allegata delibera concernente la «Modifica del regolamento interno di funzionamento della quinta commissione permanente del CIPE per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero», adottata in data 28 giugno 2007 dalla detta Commissione, che forma parte integrante della presente delibera.

Roma, 20 luglio 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 213

ALLEGATO

SEGRETERIA DELLA V COMMISSIONE DEL CIPE

Modifica del regolamento interno di funzionamento della quinta commissione permanente del cipe per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero

LA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL CIPE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante disposizioni in materia di commercio estero, in particolare, l'art. 24, paragrafo 1, che ha costituito presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei ministeri e, in particolare, gli articoli 23, 27 e 33 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle attività produttive e del Ministero per le politiche agricole e forestali;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del consiglio dei ministri e dei ministeri, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto 2 agosto 2006 con cui il Presidente del Consiglio dei ministri ha delegato il Ministro del commercio internazionale a presiedere la quinta commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, istituita ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998 summenzionato;

Vista la delibera n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale il CIPE ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale il CIPE ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla delibera del 9 luglio 1998 summenzionata;

Vista la delibera 12 marzo 2002, n. 25, con cui il CIPE ha modificato alcune disposizioni del regolamento interno di funzionamento della quinta commissione, approvato con delibera 21 aprile 1999, n. 51, alla luce dei cambiamenti intervenuti nella composizione della commissione stessa per effetto degli anzidetti articoli 23, 27 e 33 del decreto legislativo n. 300/1999;

Considerata l'opportunità di modificare alcune disposizioni del predetto regolamento alla luce dei cambiamenti intervenuti nella composizione della commissione, per effetto del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 summenzionato;

Su proposta del Ministro del commercio internazionale

Delibera:

Sono approvate le modifiche riportate di seguito al regolamento interno di funzionamento della quinta commissione permanente del CIPE per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, approvato con le delibere 21 aprile 1999, n. 51 e 12 marzo 2002, n. 25.

COMPOSIZIONE

1. La commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro del commercio internazionale ed è composta, oltre che da quest'ultimo, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Alle sedute della commissione può assistere, ai fini del coordinamento con l'attività del CIPE, il sottosegretario di stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, segretario dello stesso comitato.

3. Quando la commissione è presieduta dal Ministro del commercio internazionale, partecipa alle riunioni, in rappresentanza del Ministero del commercio internazionale, un sottosegretario di stato alla stessa amministrazione.

4. *Omissis.*

5. *Omissis.*

6. *Omissis.*

7. Svolge le funzioni di segretario della commissione, il direttore generale per le politiche di internazionalizzazione del Ministero del commercio internazionale.

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA
PER LE DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE

1. Il supporto tecnico istruttorio è demandato all'apposita segreteria costituita nell'ambito della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione del Ministero del commercio internazionale.

2. *Omissis.*

3. *Omissis.*

4. Gli schemi dei provvedimenti e degli altri atti di competenza della commissione possono essere esaminati in una riunione preparatoria, presieduta da un sottosegretario di stato al Ministero del commercio internazionale. La riunione, da convocarsi a cura della segreteria della commissione, ha lo scopo di assicurare l'approfondimento e la completa definizione, ove possibile, degli argomenti da sottoporre all'esame della commissione stessa.

5. *Omissis.*

6. *Omissis.*

ATTI DELLA COMMISSIONE

Omissis.

FORMAZIONE DELLE DELIBERE E LORO TRASMISSIONE AL CIPE

Omissis.

Si unisce il testo coordinato del regolamento interno di funzionamento della quinta commissione permanente, come modificato ai sensi della presente delibera.

Roma, 28 giugno 2007

Il Ministro: BONINO

Il Segretario: STASI

07A08803

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti dirigenziali del 16 agosto 2007, vistati dalla Ragioneria in data 21 settembre 2007, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età:

Figari Giorgio, nato a Genova, il 13 marzo 1933, notaio residente nel Comune di Genova, stesso distretto notarile, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 13 marzo 2008.

Jorio Paolo, nato a Calvi nell'Umbria (Terni), il 14 marzo 1933, notaio residente nel Comune di Roma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 14 marzo 2008.

Giarolo Ottaviano, nato a Montebello Vicentino il 9 marzo 1933, notaio residente nel Comune di Vicenza, stesso distretto notarile, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 9 marzo 2008.

Pellegrini Luciano, nato a Pesaro il 5 marzo 1933, notaio residente nel Comune di Trieste, distretto notarile di Trieste, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 5 marzo 2008.

Bruno Agnese, nata a Castrovillari il 13 febbraio 1933, notaio residente nel Comune di Sala Consilia distretto notarile di Salerno, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 13 febbraio 2008.

Di Maria Italo, nato a Palma Campania (Napoli) il 12 febbraio 1933, notaio residente nel Comune di Mirandola, distretto notarile di Modena, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 12 febbraio 2008.

Zappone Antonio Maria, nato a Roma il 17 gennaio 1933, notaio residente nel Comune di Roma, distretto notarile di Roma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 17 gennaio 2008.

Di Prospero Antonio, nato a Pettorano sul Gizio (L'Aquila) il 2 febbraio 1933, notaio residente nel Comune di Guglionesi, distretto notarile di Campobasso, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 2 febbraio 2008.

Morreale Alfredo, nato a Palermo il 13 aprile 1933, notaio residente nel Comune di Partinico, distretto notarile di Palermo, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 13 aprile 2008.

Vetromile Rosa, nata a Napoli il 3 aprile 1933, notaio residente nel Comune di Bologna, stesso distretto notarile, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 3 aprile 2008.

Bargi Maria Teresa, nata a Maiori (Salerno), il 21 febbraio 1933, notaio residente nel Comune di Cercola, distretto notarile di Napoli, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 21 febbraio 2008.

Barenghi Sergio, nato a Milano il 4 aprile 1933, notaio residente nel Comune di Milano, stesso distretto notarile, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 4 aprile 2008.

D'Onofrio Felice, nato a Pomigliano d'Arco (Na) il 13 gennaio 1933, notaio residente nel Comune di Barletta, distretto notarile di Trani, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 13 gennaio 2008.

Gili Guido, nato a Torino il 4 gennaio 1933, notaio residente nel Comune di Torino, stesso distretto notarile, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 4 gennaio 2008.

Mobilio Salvatore, nato a Calvera (Potenza) il 21 aprile 1933, notaio residente nel Comune di Taranto, stesso distretto notarile, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 21 aprile 2008.

Sammartano Salvatore, nato a Roma il 20 aprile 1933, notaio residente nel Comune di Roma, stesso distretto notarile, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 20 aprile 2008.

Rocca Enrico, nato ad Alcamo (Trapani) l'8 aprile 1933, notaio residente nel Comune di Palermo, stesso distretto notarile, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dall'8 aprile 2008.

Porru Alessandro, nato a Sassari il 27 febbraio 1933, notaio residente nel Comune di Cagliari, stesso distretto notarile, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 27 febbraio 2008.

Corrado Nino Filippo, nato ad Avezzano (L'Aquila) il 7 febbraio 1933, notaio residente nel Comune di Roma, stesso distretto notarile, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 7 febbraio 2008.

Bergonzi Giovanni, nato a Parma il 23 gennaio 1933, notaio residente nel Comune di Parma, stesso distretto notarile, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 23 gennaio 2008.

Navetta Gaspare, nato a Castellammare del Golfo (Trapani) il 20 aprile 1933, notaio residente nel Comune di Firenze, stesso distretto notarile, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 20 aprile 2008.

Bernardini Enzo, nato a Pisoniano (Roma) il 17 aprile 1933, notaio residente nel Comune di Manciano, distretto notarile di Grosseto, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 17 aprile 2008.

Gamberale Giuseppe, nato ad Agnone (Isernia) il 15 aprile 1933, notaio residente nel Comune di Isernia, distretto notarile di Campobasso, Isernia e Larino, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 15 aprile 2008.

Notaro Francesco, nato a Nicastro (Catanzaro) il 9 aprile 1933, notaio residente nel Comune di Lamezia Terme, distretto notarile di Catanzaro, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 9 aprile 2008.

Caiola Valentino, nato a Città del Vaticano il 14 febbraio 1933, notaio residente nel Comune di San Marco in Lamis, distretto notarile di Foggia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 14 febbraio 2008.

Lepri Enzo, nato a Roma il 17 marzo 1933, notaio residente nel Comune di Albisola Superiore.

Farinaro Domenico, nato a Gorizia il 14 febbraio 1933, notaio residente di Aversa, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è dispensato dell'ufficio per limiti di età, con effetto dal 14 febbraio 2008.

Gianferro Pacifico, nato a Rivodutri (Rieti) il 30 marzo 1933, notaio residente nel Comune di Macerata, distretto notarile di Macerata e Camerino, è dispensato dall'Ufficio per limiti di età, con effetto dal 30 marzo 2008.

07A08814

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla «PA Fiduciaria S.r.l.», in Milano.

Con D.D. 4 ottobre 2007, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «PA Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano, numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale n. 05756470968, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

07A08768

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela medicatale «Filosulfa 200»

Estratto provvedimento n. 198 del 13 settembre 2007

Premiscela medicata FILOSULFA 200 nelle confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102660038;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102660040.

Titolare A.I.C.: Filozoo S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Carpi (Modena), via del Commercio n. 28/30 - codice fiscale n. 02770840367.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo la prima apertura.

È autorizzata la variazione tipo I della specialità medicinale indicata in oggetto concernente l'inserimento della validità dopo la prima apertura e, precisamente: un mese dopo la prima apertura del confezionamento primario del prodotto finito.

Resta comunque invariato il periodo di validità del prodotto finito in confezione integra.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08718

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela medicatale «Oxylan»

Estratto provvedimento n. 199 del 13 settembre 2007

Premiscela medicata OXYLAN nelle confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103079012;

saccoda 25 kg - A.I.C. n. 103079024.

Titolare A.I.C.: Filozoo S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Carpi (Modena), via del Commercio n. 28/30 - codice fiscale n. 02770840367.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo la prima apertura.

È autorizzata la variazione tipo I della specialità medicinale indicata in oggetto concernente l'inserimento della validità dopo la prima apertura e, precisamente: un mese dopo la prima apertura del confezionamento primario del prodotto finito.

Resta comunque invariato il periodo di validità del prodotto finito in confezione integra.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08717

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 20%»

Estratto provvedimento n. 200 del 13 settembre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario SULFADIMETOSSINA 20% nelle confezioni:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102657018;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102657020.

Titolare A.I.C.: Filozoo S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Carpi (Modena), via del Commercio n. 28/30 - codice fiscale n. 02770840367.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo la prima apertura.

È autorizzata la variazione tipo I della specialità medicinale indicata in oggetto concernente l'inserimento della validità dopo la prima apertura e, precisamente: un mese dopo la prima apertura del confezionamento primario del prodotto finito.

Resta comunque invariato il periodo di validità del prodotto finito in confezione integra.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08716

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Norocarp»

Estratto provvedimento n. 201 del 13 settembre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario NOROCARP 20 mg, nelle confezioni:

tubo in polipropilene da 100 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 103679015;

scatola da 100 compresse (in blister da 10 cpr cad.) da 20 mg - A.I.C. n. 103679027;

scatola da 20 compresse (in blister da 10 cpr cad.) da 20 mg - A.I.C. n. 103679092.

Titolare A.I.C.: Norbrook laboratoires Ltd, Camlough Road, Newry - Irlanda del Nord.

Procedura mutuo riconoscimento n. IE/V/0153/01-02/1B/003.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

È autorizzata la variazione tipo I della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'estensione del periodo di validità del prodotto finito e precisamente:

da 12 mesi, come attualmente autorizzato, a 36 mesi, per le compresse confezionate in tubi di polipropilene;

da 12 mesi, come attualmente autorizzato, a 24 mesi per le compresse confezionate in blister.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

Estratto provvedimento n. 202 del 13 settembre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario NOROCARP 50 mg, nelle confezioni:

tubo in polipropilene da 100 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 103679039;

scatola da 100 compresse (in blister da 10 cpr cad.) da 50 mg - A.I.C. n. 103679041;

tubo in polipropilene da 500 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 103679054;

scatola da 500 compresse (in blister da 10 cpr cad.) da 50 mg - A.I.C. n. 103679080;

scatola da 20 compresse (in blister da 10 cpr cad.) da 50 mg - A.I.C. n. 103679104.

Titolare A.I.C.: Norbrook laboratoires Ltd, Camlough Road, Newry - Irlanda del Nord.

Procedura mutuo riconoscimento n. IE/V/0153/01-02/1B/003.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

È autorizzata la variazione tipo I della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'estensione del periodo di validità del prodotto finito e precisamente:

da 12 mesi, come attualmente autorizzato, a 36 mesi, per le compresse confezionate in tubi di polipropilene;

da 12 mesi, come attualmente autorizzato, a 24 mesi per le compresse confezionate in blister.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

07A08715-07A08714

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela medicamentosa «Trimetrinesulfa»

Estratto provvedimento n. 203 del 13 settembre 2007

Premiscela per alimenti medicamentosi TRIMETRINESULFA, nella confezione: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103165015.

Titolare A.I.C.: Filozoo S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Carpi (Modena), via del Commercio n. 28/30 - codice fiscale n. 02770840367.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo la prima apertura.

È autorizzata la variazione tipo I della specialità medicinale indicata in oggetto concernente l'inserimento della validità dopo la prima apertura e, precisamente: 6 mesi dopo la prima apertura del confezionamento primario del prodotto finito.

Resta comunque invariato il periodo di validità del prodotto finito in confezione integra e del mangime medicato ottenuto dopo diluizione della premiscela.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08713

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Lincotec»

Estratto provvedimento n. 204 del 13 settembre 2007

Premiscela per alimenti medicamentosi LINCOTEC, nella confezione: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103468017.

Titolare A.I.C.: Nuova ICC S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7/B - codice fiscale n. 01396760595.

Oggetto: variazione tipo I: modifica delle disposizioni in materia accordi di rilascio dei lotti e controllo della qualità del prodotto finito:

sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio lotti;

incluso il controllo dei lotti.

È autorizzata la variazione tipo I della premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, concernente l'aggiunta del sito produttivo Erredue S.p.a., via Leonardo da Vinci, 8 - Costa Volpino (Bergamo), per tutte le operazioni di controllo ed il rilascio lotti del prodotto finito.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento n. 205 del 13 settembre 2007

Premiscela per alimenti medicamentosi LINCOTEC, nella confezione: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103468017.

Titolare A.I.C.: Nuova ICC S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7/B - codice fiscale n. 01396760595.

Oggetto: variazione tipo I: aggiunta di un sito di produzione per tutte le operazioni produttive del prodotto finito ad eccezione del rilascio lotti.

È autorizzata la variazione tipo I della premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, concernente l'aggiunta del sito produttivo Erredue S.p.a., via Leonardo da Vinci, 8 - Costa Volpino (Bergamo), per tutte le operazioni di produzione, ad eccezione del rilascio lotti.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08712-07A08711

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sostituzione del presidente dell'Unità di coordinamento

Con decreto ministeriale 29 gennaio 2007 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni al presidente dell'Unità di coordinamento sono attribuite al dott. Maurizio Desantis, dirigente dell'ufficio QPA VIII - settore fitosanitario e dei fertilizzanti.

07A08769

Sostituzione del presidente del Comitato nazionale per la certificazione

Con decreto ministeriale 29 gennaio 2007 del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni al presidente del Comitato nazionale per la certificazione sono attribuite al direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari, dott.ssa Laura La Torre e le funzioni vice presidente sono attribuite al dott. Maurizio Desantis, dirigente dell'ufficio QPA VIII - settore fitosanitario e dei fertilizzanti.

07A08770

Domanda di registrazione della denominazione «Ail de la Drome», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C n. 227 del 27 settembre 2007, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dall'Associazione Association des producteurs d'Ail d la Drôme, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto entrante nella categoria dei prodotti ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati, denominato «Ail de la Drome».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A08785

Domanda di registrazione della denominazione «Všestarská Cibule», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C n. 228 del 28 settembre 2007, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta (D.O.P.), presentata dall'Associazione Zemědělské družstvo Všestary, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto cipolla, denominato «Všetarská Cibule».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A08786

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Comunicato relativo alla deliberazione 15 giugno 2007, recante: «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva». (Deliberazione n. 38/2007).

Nelle premesse della deliberazione n. 38/2007 indicata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 del 22 settembre 2007, alla pag. 11, prima colonna, nel quintultimo capoverso, dove è scritto: «... ha ritenuto di dover autorizzare l'imputazione delle immobilizzazioni in corso nel capitale investito, in base agli stati di avanzamento lavori e nei limiti del periodo concordato per il completamento delle opere ...», leggasi: «... ha ritenuto di dover autorizzare l'imputazione delle immobilizzazioni in corso nel capitale investito, nei limiti del periodo concordato per il completamento delle opere ...»

07A08815

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Approvazione delle nuove perimetrazioni del Piano di assetto idrogeologico della Puglia

Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 19 settembre 2007 e riguardano i territori dei comuni di Scorrano (Lecce) e Canosa di Puglia (Bari). Il Piano stralcio di assetto idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

07A08767

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche - Approvazione delle modificazioni degli articoli 16, 17, 19, 21 e 32 delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche.

Con deliberazione n. 2049 del 21 settembre 2007;

LA GIUNTA PROVINCIALE

(Omissis);

Delibera:

1. Di prendere atto che la Conferenza di servizi, prevista dall'art. 3, comma 4, delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, tenutasi in data 6 settembre 2007, nel riscontrare la sussistenza delle condizioni di cui al comma 3 dello stesso art. 3, ha riconosciuto applicabile la proce-

dura semplificata e ha espresso all'unanimità dei presenti parere tecnico favorevole in relazione alle modifiche di cui al successivo punto 2, secondo quanto riportato nel verbale della seduta stessa, allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di approvare, le modifiche delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, che riguardano i commi 1 e 2 dell'art. 16 (interventi consentiti nelle aree R4), il comma 1 dell'art. 17 (interventi consentiti nelle aree R3), il comma 1 dell'art. 19 (modifica delle aree a rischio), il comma 1 dell'art. 21 (rapporti con la pianificazione urbanistica e forestale) e il comma 4 dell'art. 32 (ambiti fluviali di interesse idraulico), il cui testo è riportato nell'allegato *B* «Modifiche alle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche», quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige, come previsto dall'art. 3, comma 8, delle norme d'attuazione del Piano generale di utilizzazione della acque pubbliche, e di trasmettere la stessa deliberazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Di dare atto che le modifiche di cui al punto 2, del presente provvedimento entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'art. 3, comma 8, delle norme d'attuazione del Piano generale di utilizzazione della acque pubbliche.

5. Di incaricare il Dipartimento protezione civile e tutela del territorio di dare la più ampia diffusione delle modifiche di cui al punto 2 del presente provvedimento, anche mediante la redazione di un testo coordinato delle norme di attuazione del P.G.U.A.P., da trasmettersi ai comuni e agli altri soggetti interessati.

Trento, 21 settembre 2007

Il presidente: DELLAI

La dirigente: GENTILE

ALLEGATO B

MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO GENERALE DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE

1. All'art. 16 (Interventi consentiti nelle aree R4) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato — contrassegnate R4 nella cartografia del piano —, a condizione che con apposito studio di compatibilità si analizzino dettagliatamente le condizioni di rischio e si definiscano gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi nonché quelli per la loro utilizzazione atti a tutelare l'incolumità delle persone ed a ridurre la vulnerabilità dei beni, possono essere realizzati, previa autorizzazione della provincia:

a) gli interventi di difesa e di prevenzione volti alla riduzione o all'eliminazione del rischio;

b) le opere di infrastrutturazione di rilevanza pubblica che non risultino delocalizzabili e che non contribuiscano ad incrementare il carico insediativo esposto a rischio;

c) le attività estrattive, le bonifiche agrarie e gli interventi di rimodellazione dei terreni nei casi in cui queste attività migliorano le condizioni di sicurezza delle persone e dei beni e, più in generale, della stabilità dei suoli;

d) nelle sole aree a rischio molto elevato di valanga, gli interventi conformi alla disciplina concernente la difesa dal pericolo di valanghe prevista dalle norme provinciali in materia di piste da sci e relativi impianti nonché quelli aventi funzionalità a carattere stagionale;

e) gli interventi sotterranei o aerei che non risultino esposti ai rischi presenti in superficie e che non possano influire negativamente sugli stessi;

f) gli interventi di miglioramento strutturale, igienico-sanitario e energetico di edifici esistenti, senza aumenti di volume. Gli stessi edifici possono essere demoliti e ricostruiti, anche su diverso sedime, quando ciò consenta di ridurne il rischio a livelli non superiori a medio (R2);

g) cambi di destinazione d'uso che non determinano un significativo aumento dell'esposizione al rischio.»;

b) il comma 2 è abrogato.

2. Il comma 1 dell'art. 17 (Interventi consentiti nelle aree R3) è sostituito dal seguente:

«1. Nelle aree a rischio idrogeologico elevato — contrassegnate R3 nella cartografia di piano — a condizione che con apposito studio di compatibilità si analizzino dettagliatamente le condizioni di rischio e si definiscano gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi nonché quelli per la loro utilizzazione atti a tutelare l'incolumità delle persone ed a ridurre la vulnerabilità dei beni, possono essere autorizzati:

a) gli interventi ammessi nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato; in particolare per quelli di cui alla lettera *f)* del primo comma sono ammessi ampliamenti di volume fino al dieci per cento;

b) le opere di infrastrutturazione e le bonifiche agrarie, previa autorizzazione della provincia;

c) gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, già previsti dai piani regolatori generali vigenti alla data di entrata in vigore di questo piano, a condizione che, nel rispetto di quanto disposto dal primo comma dell'art. 19, lo studio di compatibilità di cui all'alinea attesti un grado di rischio non superiore a medio (R2). I comuni interessati autorizzano detti interventi previo parere favorevole della provincia.

d) le nuove previsioni urbanistiche di interventi di cui alla lettera *c)*, nel rispetto della condizione ivi prevista e previa autorizzazione della provincia in merito alla compatibilità degli interventi dal punto di vista idrogeologico.».

3. Il comma 1 dell'art. 19 (Modifica delle aree a rischio) è sostituito dal seguente:

«1. La modifica della perimetrazione o del livello di rischio delle aree di cui al presente capo è effettuata sulla base di:

a) variazioni della pericolosità dovute al miglioramento delle conoscenze inerenti alle dinamiche idrogeologiche;

b) realizzazione o adeguamento di opere di difesa in grado di mitigare il livello di rischio o il grado di esposizione allo stesso dei beni interessati;

c) variazioni del valore d'uso del suolo;

d) variazioni della vulnerabilità correlate a specifici accorgimenti costruttivi, condizioni o misure di sicurezza afferenti l'utilizzazione degli immobili in relazione ai fenomeni attesi.».

4. Il comma 1 dell'art. 21 (Rapporti con la pianificazione urbanistica e forestale) è sostituito dal seguente:

«1. La disciplina delle aree a rischio idrogeologico dettata dal presente piano prevale sulla corrispondente disciplina stabilita dal piano urbanistico provinciale, dagli strumenti urbanistici ad esso subordinati e da ogni altri piano o programma adottato in base alla legislazione provinciale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 e qualora ricorrano le condizioni ivi previste. Nel caso di contrasto tra le norme del PGUAP e le norme previste dagli strumenti urbanistici prevale la norma più restrittiva.».

5. Il comma 4 dell'art. 32 (Ambiti fluviali di interesse idraulico) è sostituito dal seguente:

«4. La realizzazione di qualsiasi intervento o manufatto negli ambiti fluviali di interesse idraulico ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) non si riduca apprezzabilmente la capacità di invaso complessiva dell'ambito o si prevedano interventi idraulicamente compensativi, fermo restando lo specifico assenso della competente autorità idraulica;

b) non si determini l'incremento delle condizioni di rischio idrogeologico;

c) non si determini l'aggravamento delle condizioni di pericolo nei territori posti a valle, anche al di fuori del territorio provinciale;

d) non si precluda la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano la condizione di pericolo.».

AVVERTENZA.

Per la consultazione dell'allegato A si rimanda alla pubblicazione del medesimo nel bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 40 del 2 ottobre 2007, accessibile al sito www.regione.taa.it

07A08809

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-241) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00